



LEGGE FINANZIARIA 2006

**D.D.L. “DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE
E PLURIENNALE DELLO STATO – A.S. 3613”.**

PROPOSTE DI EMENDAMENTI

Roma, ottobre 2005

INDICE DEGLI ARGOMENTI

Articolo 21: soppressione dell'indetraibilità dell'IVA afferente le operazioni aventi per oggetto ciclomotori, motocicli, autovetture e autoveicoli acquistati o dati in leasing alle imprese.

Articolo 21: modifica del sistema delle deduzioni per assicurare la progressività dell'imposizione.

Articolo 21: adeguamento delle deduzioni dalla base imponibile IRAP.

Articolo 21: rilancio dei consumi attraverso la deduzione ai fini IRPEF di spese personali.

Articolo 39: istituzione del repertorio dei presidi protesici ed ortesici erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale

Articolo 43: sanzioni relative alla tenuta del Registro di detenzione delle specie animali e vegetali, di cui all'art. 5, comma 5-bis, della legge 7 febbraio 1992, n. 150

Articolo 44: farmaci da banco negli esercizi di vicinato.

Articolo 44: Sviluppo delle energie rinnovabili

Articolo 53: estensione alle imprese commerciali e alle loro aggregazioni territoriali della possibilità di aderire ai distretti produttivi.

Articolo 53: interventi sulla valutazione fiscale delle rimanenze nei settori tessile, abbigliamento, calzaturiero.

Articolo 54: riduzione dell'IVA sul turismo nelle regioni meridionali.

Articolo 56: trasferimento di autoveicoli.

Articolo 56: trasferimento di immobili.

Articolo 56: regolamentazione dell'attività di noleggio natanti con conducente.

Articolo 56: proroga degli interventi in materia di sicurezza delle imprese commerciali.

Articolo 56: fondo tutela negozi storici e "servizi commerciali primari".

Articolo 56: credito d'imposta per installazione di impianti di aerazione nei locali pubblici.

Articolo 56: interventi a sostegno dell'Affiliazione commerciale – *franchising*.

Articolo 56: soppressione versamento ICI per stabilimenti balneari.

Articolo 56: semplificazione dei sequestri di merce abusiva o contraffatta.

Articolo 56: differimento termine adeguamento strutture ricettive normativa antincendio.

Articolo 63: regime Iva delle agenzie di viaggio.

Articolo 63: modifiche al regime di deducibilità di alcune spese per gli agenti e rappresentanti di commercio

Articolo 63: modifiche al regime di detrazione dell'imposta sul valore aggiunto per talune spese sostenute da agenti e rappresentanti di commercio.

Articolo 63: modifiche al regime di deduzione forfetaria di spese non documentate per talune imprese minori.

Articolo 63: IVA per i servizi di spiaggia.

Articolo 63: IVA per gli alimenti degli animali domestici.

Articolo 63: IVA per la piante officinali.

Articolo 64: rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni

Articolo 66: innalzamento dell'aggio percepito dai tabaccai per il gioco del lotto.

Articolo 66: aumento della ritenuta sulle vincite al Lotto.

Articolo 66: soppressione dell'ulteriore estrazione settimanale dell'Enalotto.

Articolo 66: abolizione dell'*una tantum* novennale per il rinnovo della concessione tabaccai e riduzione dell'*una tantum* per cessione.

Articolo 66: costituzione di nuove case da gioco.

Articolo 66: disposizioni transitorie per il finanziamento delle Camere di commercio

Articolo 67: aumento della dotazione finanziaria del Fondo di cui alla legge quadro sul turismo.

Articolo 67: rifinanziamento della Legge 215/92 "Azioni positive per l'imprenditoria femminile".

A.S. 3613 Emendamento

Articolo 21

Sopprimere il comma 10,

conseguentemente all'articolo 66, comma 28, sostituire le parole: “al fine di assicurare il mantenimento del gettito per l'anno 2006 e per gli anni successivi”, con le seguenti: “al fine di assicurare un maggior gettito pari a 215 milioni di euro per l'anno 2006 e per gli anni successivi.”.

Nota: Soppressione dell'indetraibilità dell'imposta sul valore aggiunto afferente le operazioni aventi per oggetto ciclomotori, motocicli, autovetture e autoveicoli acquistati o dati in leasing alle imprese. La valutazione dei costi è effettuata in base alla relazione tecnica.

A.S. 3613 Emendamento

Articolo 21

Dopo l'articolo 21 è aggiunto il seguente:

Art. 21-bis

(Modifica del sistema delle deduzioni per assicurare la progressività dell'imposizione)

1. Al fine di realizzare un progressivo superamento della differenziazione dei redditi da lavoro autonomo e di impresa minore rispetto a quelli di lavoro dipendente per l'applicazione delle deduzioni riconosciute per assicurare la progressività dell'imposizione nell'articolo 11, comma 4, del Decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986 n. 917, le parole "1.500 euro" sono sostituite dalle parole "2.750 euro per l'anno 2006, ovvero pari a 4.000 euro per l'anno 2007".
2. Nel medesimo articolo di cui al comma precedente, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma:
"4-bis. La deduzione di cui al comma precedente è riconosciuta anche per i redditi d'impresa non ammessi al regime di contabilità semplificata di cui all'articolo 66 del presente decreto, ovvero a coloro che, pur potendo esservi ammessi, abbiano optato per il regime di contabilità ordinaria, a condizione che per il reddito d'impresa dichiarato siano applicabili gli studi di settore".

Relazione

L'emendamento si propone l'obiettivo di procedere ad un graduale superamento della discriminazione oggi non più tollerabile tra i redditi da lavoro autonomo ed impresa minore e quelli di lavoro dipendente ai fini dell'applicazione della cosiddetta "no tax area". Mentre i titolari di lavoro dipendente possono usufruire di una deduzione massima di € 7.500 i titolari di redditi da lavoro autonomo ovvero d'impresa minore possono usufruire di una deduzione massima di soli € 4.500. Questa differenza ha sempre trovato giustificazione, oltre che nei differenti regimi di determinazione del reddito, anche perché è stata attribuita ai possessori di redditi da lavoro autonomo e d'impresa minore la presunzione assoluta di evasione. Da alcuni anni a questa parte tale "patente" di evasione non è più aprioristicamente attribuibile, quantomeno nei confronti dei soggetti che soggiacciono agli studi di settore. Pertanto, esclusivamente nei confronti di tali ultimi soggetti, il livello di deduzione è portato, per l'anno 2006, ad € 5.750 e, per l'anno 2007, ad € 7.000 con un recupero pressoché integrale della differenza suddetta.

In considerazione di quanto precedentemente affermato, il diritto alla deduzione viene altresì esteso sia nei confronti di coloro che, pur potendo essere ammessi al beneficio della contabilità semplificata, abbiano optato per la contabilità ordinaria, sia nei confronti di coloro che sono naturalmente soggetti agli obblighi di tenuta della contabilità ordinaria. In entrambi i casi la condizione essenziale per poter usufruire del diritto alla deduzione è l'assoggettamento agli studi di settore (rimanendo quindi esclusi, per esempio, i soggetti che conseguono ricavi superiori ad € 5.164.568,99).

Costo dell'emendamento: 700 mln euro per 2006 e 2007

Possibili coperture: vedi nota (1) a fine documento (pag. 43).

A.S. 3613 Emendamento

Articolo 21

Dopo l'articolo 21 è aggiunto il seguente :

21-bis

(Adeguamento delle deduzioni dalla base imponibile IRAP)

1. Nell'articolo 11 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, il comma 4-bis è sostituito dal seguente:

“ 4-bis Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), sono ammessi in deduzione, fino a concorrenza, i seguenti importi:

euro 15.000 se la base imponibile non supera euro 250.000;

euro 13.000 se la base imponibile supera euro 250.000 ma non euro 250.080;

euro 11.000 se la base imponibile supera euro 250.080 ma non euro 250.160;

euro 9.000 se la base imponibile supera euro 250.160 ma non euro 250.240;

euro 7.000 se la base imponibile supera euro 250.240 ma non euro 250.320;

euro 5.000 se la base imponibile supera euro 250.320 ma non euro 250.400;

euro 3.000 se la base imponibile supera euro 250.400 ma non euro 250.480;

euro 1.000 se la base imponibile supera euro 250.480 ma non euro 250.560.

Relazione

L'emendamento si propone di adeguare le misure delle deduzioni dalla base imponibile IRAP delle piccole e medie imprese. Rispetto all'attuale formulazione della norma, vengono anche adeguate le misure massime della base imponibile rispetto alle quali è possibile usufruire dell'agevolazione.

A.S. 3613 Emendamento

Articolo 21

Dopo l'articolo 21 è aggiunto il seguente:

Articolo 21-bis

(Rilancio dei consumi attraverso la deduzione ai fini IRPEF di spese personali)

1. Per il periodo di imposta 2006 le persone fisiche possono diminuire il proprio imponibile IRPEF di un importo pari al 30 per cento delle spese sostenute dopo il 31/12/2005 sino al 30/04/2006 per:
 - a) l'acquisto di mobili, arredi e prodotti di biancheria per la casa;
 - b) l'acquisto di indumenti, vestiario e calzature;
 - c) le prestazioni di servizio ricevute dalle imprese turistiche di cui all'art. 7 della legge 29 marzo 2001, n. 135;
 - d) gli interessi passivi relativi agli eventuali finanziamenti al consumo ottenuti per l'acquisto dei beni o la ricezione dei servizi di cui alle lettere a), b), c) del presente comma.
2. Le spese complessivamente sostenute di cui al comma 1 rilevano per un importo massimo di Euro 20.000 e comunque non possono superare il 20 per cento dei redditi dichiarati dal soggetto aumentati del 5 per cento per ciascun familiare a carico o convivente con il contribuente.
3. La detrazione è consentita a condizione che le spese siano documentate e pagate secondo le modalità di seguito definite:
 - gli acquisti devono essere documentati da una fattura emessa a norma dell'art. 21 del Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, integrata con il codice fiscale del soggetto acquirente;
 - i pagamenti devono essere effettuati esclusivamente tramite carta di credito o sistema bancario.
4. Con apposito decreto saranno stabilite le modalità ed i tempi con i quali le imprese cedenti e gli istituti finanziari che intermediano i pagamenti dovranno trasmettere con invio telematico in modo analitico le singole operazioni dell'Anagrafe Tributaria.

Relazione

L'emendamento intende rilanciare i consumi in Italia utilizzando la leva fiscale. Infatti attraverso un'apposita deduzione ai fini IRPEF, pari al 30 per cento della spesa sostenuta, nei primi quattro mesi dell'esercizio 2006, nell'acquisto di taluni beni e servizi si dovrebbe dare l'avvio ad un rilancio dei consumi capace di generare un effetto positivo per tutto l'esercizio. Il provvedimento, basato sul meccanismo della deduzione IRPEF, obbligherà altresì le imprese cedenti i beni ovvero prestatori dei servizi ad incrementare i propri ricavi con contestuale maggior versamento di IVA nello stesso anno 2006 e con maggiori imponibili ai fini delle imposte sui redditi ed IRAP nell'anno 2007, compensando, in tal modo i risparmi d'imposta IRPEF dei privati.

A.S. 3613 Emendamento

Art. 39

La lettera b) del comma 9 dell'art. 39 è così sostituita:

“b) in materia di assistenza protesica, su proposta del Ministro della salute, si provvede alla modifica di quanto già previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 27 agosto 1999, n. 332, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2001 in modo da prevedere:

1. che la fornitura di prodotti monouso per stomizzati e incontinenti e per la prevenzione e cura delle lesioni da decubito venga inserita nel livello essenziale di assistenza integrativa;
2. che sia istituito il repertorio dei presidi protesici ed ortesici erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale. Le modalità attuative sono disciplinate con decreto approvato dal Ministro della salute, sentite le associazioni professionali maggiormente rappresentative a livello nazionale”.

Relazione

L'erogazione dei presidi protesici ed ortesici non corrisponde ad una mera cessione di prodotto commerciale, ma costituisce a tutti gli effetti prestazione professionale. Per tali motivi, si propone che, per una ottimale definizione delle modalità attuative dell'istituendo repertorio, vengano sentite le rappresentanze delle associazioni professionali del settore maggiormente rappresentative a livello nazionale.

A.S. 3613 Emendamento

Articolo 43

Dopo l'articolo 43 è aggiunto il seguente:

Art. 43-bis

(Sanzioni relative alla tenuta del Registro di detenzione delle specie animali e vegetali, di cui all'art. 5, comma 5-bis, della legge 7 febbraio 1992, n. 150)

1. All'articolo 5, comma 6, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, le parole "5 bis" sono soppresse.
2. All'articolo 5 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:
 7. Chiunque omette di tenere, ovvero tiene in modo incompleto, il registro di cui al comma 5-bis, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 9.000.
 8. Se le indicazioni del registro di cui al comma 5-bis sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati consentono di ricostruire le informazioni dovute, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100 a euro 300.

Relazione

La norma che si propone di emendare dispone l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria in relazione ad un precetto che non è descritto con la dovuta precisione. L'art. 5, comma 5-bis, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, infatti, si limita ad istituire il registro di detenzione delle specie animali e vegetali. Il comma 6, dunque, prevede l'applicazione della predetta sanzione con riferimento ad una violazione che solo con uno sforzo interpretativo può ricollegarsi all'omessa tenuta del registro.

In ogni caso, la compilazione del registro comporta, altresì, la possibilità di errori materiali la cui commissione non sarebbe giusto punire con la medesima sanzione prevista per la completa omissione.

Per questi motivi, si propone di applicare una sanzione ridotta nel caso in cui gli errori di compilazione del registro possano ritenersi un mero inadempimento formale.

A.S. 3613 Emendamento

Articolo 44

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

“1-bis. Al fine di assicurare un minor costo dei medicinali interamente a carico dei cittadini, la vendita dei medicinali da banco, la cui somministrazione non richiede la prescrizione medica, è consentita negli esercizi di cui all’articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 114 del 31 marzo 1998.”.

Relazione

Dopo le polemiche sui farmaci da banco nei supermercati, si chiede che questi possano essere venduti in tutti gli esercizi commerciali. Attualmente è prevista la possibilità di uno sconto sino al 20% applicabile facoltativamente dal farmacista. I farmaci da banco hanno registrato in Italia un volume di affari di circa 2 miliardi di euro.

A.S. 3613 Emendamento

Articolo 44

Dopo l'articolo 44 inserire il seguente:

Articolo 44-bis

(Sviluppo delle energie rinnovabili)

1. Ai fini del rispetto degli impegni derivanti dall'adesione dell'Italia al protocollo di Kyoto, ratificato con legge 1° giugno 2002, n. 120, sono adottate le seguenti misure:
 - a) al comma 5 dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n.289, dopo le parole: "interventi di bonifica dall'amianto, ", sono aggiunte le seguenti: "nonché di installazione di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili di microgenerazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 28 dicembre 2003, n. 387,";
 - b) alle imprese che installino impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili di microgenerazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 28 dicembre 2003, n. 387 è riconosciuto un credito di imposta pari al 20 per cento della spesa sostenuta, ripartito secondo quote costanti in 5 anni.
2. Al finanziamento delle iniziative di cui al comma 1 sono destinate:
 - a) le maggiori entrate rispetto alla media di quelle riscosse negli anni 2003 e 2004, derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai sensi dell'articolo 2, comma 20, della legge 14 novembre 1995, n. 481, ed attestate dall'Autorità medesima;
 - b) le risorse derivanti dalla graduale riduzione, nella misura del 25 per cento per il 2006 e di un ulteriore 15 per cento per ciascuno degli anni successivi, dei maggiori costi all'utenza derivanti dal sostegno alle fonti energetiche assimilate, di cui alla delibera CIP 6, adottata dal Comitato interministeriale prezzi il 12 aprile 1992.
3. Le risorse individuate ai sensi del comma 2 sono assegnate o riassegnate ad un apposito fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero delle attività produttive. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle attività produttive, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono individuate le modalità attuative delle disposizioni del comma 1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle attività produttive ed il Ministro dell'ambiente sono individuate le fonti energetiche assimilate per le quali si ritiene opportuno mantenere o modificare il sostegno agevolativo.
4. Le agevolazioni di cui al comma 2 sono alternative e non cumulabili con le disposizioni che prevedono incentivi sul prezzo di cessione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili come definite ai sensi del medesimo decreto n.387 del 2003. L'energia prodotta mediante le incentivazioni di cui al comma 2 è ceduta al medesimo prezzo praticato all'utente dal Gestore di rete.

Relazione

Appare chiaro che è difficilissimo, se non impossibile, per l'Italia raggiungere gli obiettivi di Kyoto. Non sono sufficienti i fondi a disposizione e siamo in grave ritardo su molti protocolli applicativi. Il decreto 28 luglio 2005 sull'incentivazione del fotovoltaico è stato sommerso dalle domande di contributi a fronte della estrema limitatezza dei fondi previsti, in grado di realizzare

solo 100 megawatt in più anni. In Germania, dove nemmeno c'è il sole, 100 MW sono realizzati in quattro mesi...!

D'altro canto nel corso dell'esame dello schema di decreto legislativo sull'incentivazione delle rinnovabili e di recepimento della direttiva 2001/77/CE, divenuto poi il decreto legislativo n.387, la Commissione Attività produttive della Camera, per bocca del suo stesso presidente Tabacci, ha posto in chiaro che per il finanziamento delle energie cosiddette assimilate alle rinnovabili e che sono tutt'altro che rinnovabili (cascami di petrolio, scarti di raffineria, carbone, rifiuti) sono stati caricati sui cittadini utenti circa 4.000 miliardi delle vecchie lire l'anno, per un totale di 60.000 miliardi dal 1992.

Protagonisti di questa famigerata vicenda, che non può essere imputata all'attuale Governo, sono le leggi sul risparmio energetico (n.9 e 10 del 1991) e la delibera CIP/6 del 29 aprile 1992: i sovrapprezzi incentivanti sono stati caricati sulle bollette elettriche, ma non sono finiti, né al risparmio energetico, né alle rinnovabili se non in percentuale assolutamente ridicola. Si vedano a tal proposito i dibattiti tenutisi nella commissione di Tabacci del novembre 2003.

L'intento dell'emendamento è quello di spostare queste risorse che già gravano sulle bollette elettriche sulla microgenerazione diffusa da fonti rinnovabili, sia per usi civili, mediante utilizzo della normativa sulle agevolazioni edilizie (il 36%), sia mediante l'uso del credito d'imposta alle imprese. Per impianti di microgenerazione si intendono gli impianti con capacità di generazione non superiore ad 1 MW elettrico.

In questo modo il piccolo capitale privato diffuso entra nel protocollo di Kyoto con una crescita che si può immaginare addirittura tumultuosa e con i conseguenti benefici in termini di lavoro (installatori, progettisti) e di produzione.

L'uscita dalle assimilate dovrebbe essere graduale e potrebbe tener conto delle esigenze: si pensi ad esempio al carbone del Sulcis, che è altamente inquinante, ma il cui uso potrebbe rivelarsi indispensabile a fronte della crescente carenza carbonifera mondiale, dovuta alla crescita cinese.

Il Protocollo per la graduale uscita dal CIP 6, da inserire nel decreto Scajola sul taglio dei costi elettrici, non è stato sottoscritto ed è rimandato a data da destinarsi. Viceversa in Francia Chirac sta pensando ad una super tassa sui petrolieri, a fronte degli enormi guadagni derivanti dall'incremento del prezzo del petrolio. Sul tema nel luglio scorso è stato presentato ed accolto un Ordine del giorno al disegno di legge competitività ora all'esame del Senato.

A.S. 3613 Emendamento

Articolo 53

Nell'art. 53, al comma 2, dopo la parola "industriali", inserire la parola "commerciali" e dopo la parola "agricole" inserire le parole "e loro aggregazioni territoriali".

Relazione

L'emendamento intende estendere alle imprese commerciali e alle loro aggregazioni territoriali la possibilità di aderire, al pari delle imprese industriali, dei servizi, turistiche ed agricole ai distretti produttivi, quali libere aggregazioni di imprese articolate sul piano territoriale e sul piano funzionale, con l'obiettivo di accrescere lo sviluppo delle aree e dei settori di riferimento, di migliorare l'efficienza nell'organizzazione e nella produzione, secondo principi di sussidiarietà verticale ed orizzontale.

A.S. 3613 Emendamento

Articolo 53

Dopo l'articolo 53 inserire il seguente:

Articolo 53-bis

(Valutazione fiscale delle rimanenze nei settori tessile, abbigliamento, calzaturiero)

1. All'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 6 è inserito il seguente: "6-bis. Nei settori tessile-abbigliamento-calzaturiero la valutazione delle rimanenze di prodotti di carattere fortemente stagionale o di moda o suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo corrispondente alla stagionalità del settore, è effettuata ai sensi del comma 5 applicando i seguenti coefficienti:

- 1° anno:** 85 per cento del costo;
- 2° anno:** 70 per cento del costo;
- 3° anno:** 50 per cento del costo;
- 4° anno:** 30 per cento del costo;
- 5° anno:** e succ. 10 per cento del costo.

Al termine del 5° anno il valore delle rimanenze è pari a zero purché sia fornita idonea prova della loro avvenuta distruzione o cessione come voce stracci o scarti.

2. Per gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini di bilancio triennale 2006-2009, nell'ambito dell'unità revisionale di base di parte corrente del "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

Relazione

Fa fronte ad una richiesta, più volte espressa dai settori tessile-abbigliamento-calzaturiero in relazione alla valutazione fiscale delle rimanenze. In considerazione della forte stagionalità e dei fenomeni legati alla moda taluni prodotti del settore, le collezioni stagionali, vanno incontro ad una notevole diminuzione del valore se non venduti entro un certo periodo. La disposizione proposta, fissando criteri incontrovertibili per la valutazione delle rimanenze, consente di premiare coloro che, operando secondo legge, investono nei prodotti di qualità, piuttosto che in standard importati e di basso livello e migliora i rapporti fisco - contribuenti, evitando l'instaurarsi di controversie legate alle differenze di valutazione.

A.S. 3613 Emendamento

Articolo 54

Dopo l'articolo 54 aggiungere il seguente:

Articolo 54-bis

(Riduzione dell'Iva sul turismo nelle regioni meridionali)

1. Ai fini dello sviluppo del turismo e dei livelli occupazionali nelle aree individuate dall'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, sono soggette all'aliquota del 4 per cento dell'imposta sul valore aggiunto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modifiche ed integrazioni le prestazioni alberghiere o di alloggio, i soggiorni turistici, l'organizzazione di viaggi e di escursioni con fini turistici, le connesse prestazioni di servizi.
2. Con decreto adottato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge dal Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinate le modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1
3. Alle minori entrate previste dal comma 1, valutate in 550 milioni di euro in ragione d'anno, si provvede mediante aumento delle accise sulle bevande alcoliche di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, tale da assicurare un corrispondente maggiore gettito annuo.

Nota

Riduzione dell'Iva per il turismo al 4% nelle regioni meridionali. Si demanda al decreto previsto dal comma 2 l'individuazione esatta delle prestazioni agevolate e le modalità di attuazione dell'articolo. La copertura è effettuata sulle bevande alcoliche.

A.S. 3613 Emendamento

Articolo 56

Sostituirlo con il seguente:

Articolo 56
(Trasferimento di autoveicoli)

1. Il comma 4 del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 è sostituito dal seguente:

“4. In tutti i casi nei quali per gli atti e le dichiarazioni aventi ad oggetto l'alienazione di beni mobili registrati e rimorchi o la costituzione di diritti di garanzia sui medesimi e' necessaria l'autenticazione della relativa sottoscrizione, essa può essere effettuata gratuitamente, salvo le spese, anche dai funzionari del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dai funzionari e dai titolari degli Sportelli telematici dell'automobilista di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, dai dirigenti del comune di residenza del venditore, ai sensi dell'articolo 107 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dai funzionari di cancelleria in servizio presso gli uffici giudiziari appartenenti al distretto di corte d'appello di residenza del venditore, nonche' dai funzionari dell'Automobile Club d'Italia competenti.”.

Relazione

L'articolo 56, pur allargando la platea dei soggetti autenticatori, sopprime la gratuità dei passaggi di proprietà degli autoveicoli e reintroduce il monopolio dei notai per la prima iscrizione al PRA, stabiliti con il decreto competitività (art. 3, commi da 2 a 6 del decreto-legge n. 35 del 2005), nella parte relativa alla semplificazione degli adempimenti burocratici. Il testo proposto sopprime la soppressione, mantenendo la gratuità e prevedendo l'ampliamento dei soggetti autenticatori.

A.S. 3613 Emendamento

Articolo 56

Dopo l'articolo 56 inserire il seguente:

Articolo 56-bis
(Trasferimento di immobili)

1. In tutti i casi nei quali per gli atti e le dichiarazioni aventi ad oggetto la cessione o la donazione di immobili ad uso abitativo e commerciale tra consanguinei, come individuati dall'articolo 433 del codice civile, o la costituzione tra gli stessi soggetti di diritti sui medesimi beni, e' necessaria l'autenticazione della relativa sottoscrizione, essa può essere effettuata gratuitamente, salvo le spese, anche dai dirigenti del comune di residenza del venditore, ai sensi dell'articolo 107 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dai funzionari di cancelleria in servizio presso gli uffici giudiziari appartenenti al distretto di corte d'appello di residenza del venditore, nonché dagli avvocati abilitati al patrocinio dinanzi alle Corti superiori; l'obbligo delle misure ipotecarie e catastali è posto a carico dell'acquirente.

2. Con decreto di natura non regolamentare adottato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, con il Ministero della giustizia e con il Ministero dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinate le concrete modalità applicative dell'attività di cui al comma 1 da parte dei soggetti ivi elencati anche ai fini della progressiva attuazione delle medesime disposizioni.

Nota: la semplificazione amministrativa è uno degli obiettivi strategici del Governo. Il testo proposto prevede la gratuità dei passaggi di proprietà degli immobili ad uso abitativo e commerciale tra consanguinei, sulla falsariga di quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legge sulla competitività per gli autoveicoli.

A.S. 3613 Emendamento

Articolo 56

Dopo l'articolo 56 aggiungere il seguente:

Articolo 56-bis.

(Regolamentazione dell'attività di noleggio natanti con conducente)

1. L'attività di noleggio di natanti con conducente è subordinata al rilascio di apposita autorizzazione da parte delle regioni o degli enti locali all'uopo delegati, che accertano l'idoneità dei natanti al servizio, sulla base della normativa vigente in materia di sicurezza della navigazione marittima ed interna e la sussistenza dei requisiti di cui ai commi 2 e 3.
2. I conducenti dei natanti adibiti al servizio di noleggio con conducente possono essere lavoratori dipendenti, lavoratori con contratto a termine o altre tipologie contrattuali per lavoro temporaneo consentite dalla legge, titolari, soci e collaboratori familiari di imprese titolari delle relative autorizzazioni.
3. I conducenti dei natanti adibiti al servizio di noleggio con conducente, in regola con il contratto collettivo nazionale previsto per la tipologia di servizio prestato, devono essere in possesso dei titoli professionali, abilitazioni, certificazioni relativi al personale imbarcato preposto al servizio di trasporto passeggeri non di linea e devono essere iscritti nell'apposito ruolo dei conducenti di natanti adibiti ai servizi pubblici non di linea, previsto dalle vigenti normative.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, determina, con proprio decreto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il contenuto e le modalità di compilazione del documento fiscale che le imprese esercenti il servizio di noleggio dei natanti con conducente devono compilare per ogni servizio di noleggio e conservare a bordo del natante ai fini della prova della regolarità fiscale del servizio svolto.
5. In caso di mancata compilazione del documento fiscale di cui al comma 4 l'impresa contravventrice e' soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 2.000 euro.
6. Per definire un quadro di riferimento complessivo sul numero e sulla distribuzione territoriale delle imprese professionali esercenti l'attività di noleggio di natanti con conducente, ai fini degli adempimenti e degli interventi da compiere a livello comunitario, le regioni istituiscono il registro regionale delle imprese esercenti l'attività di trasporto di passeggeri mediante noleggio di natanti con conducente e provvedono ad inviare annualmente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'elenco delle imprese titolari delle autorizzazioni rilasciate dalle regioni o dagli enti locali allo scopo delegati, con la specificazione del numero dei natanti in dotazione e con l'annotazione dei natanti acquistati con finanziamenti pubblici, ai fini della predisposizione e dell'aggiornamento da parte dello stesso Ministero di un elenco nazionale delle imprese professionali di noleggio di natanti con conducente aventi sede sul territorio italiano.
7. Al fine di garantire condizioni omogenee di mercato per le imprese operanti nel settore e di evitare possibili distorsioni della concorrenza su base territoriale, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce con proprio decreto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i parametri di riferimento per la determinazione, da parte delle singole regioni:

- a)* della misura delle sanzioni pecuniarie in relazione alla gravità delle infrazioni commesse;
 - b)* dei casi in cui è consentito procedere alla sospensione o alla revoca dell'autorizzazione.
8. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai natanti iscritti nei Registri navi minori e galleggianti della navigazione marittima ed interna, abilitati al trasporto di passeggeri secondo le disposizioni vigenti in materia.
9. Il servizio di noleggio con conducente di cui al presente articolo è rivolto all'utenza specifica che avanza apposita richiesta presso la sede del vettore per una determinata prestazione a tempo ovvero a viaggio. Il servizio, che non può essere eseguito per destinazioni fisse con continuità e periodicità, utilizza natanti il cui stazionamento avviene negli specchi d'acqua e presso i pontili di attracco in concessione al vettore e prevede l'imbarco e lo sbarco della predetta utenza esclusivamente presso pontili destinati all'esercizio del servizio di trasporto passeggeri non di linea. Il servizio può essere esercitato solo da soggetti muniti di apposita autorizzazione rilasciata sulla base di quanto previsto dalle leggi regionali e tenuto conto di quanto stabilito dal presente articolo.

Relazione

Riprende parte del testo unificato della commissione trasporti della Camera in materia di trasporto locale (C. 3035 e collegati). L'esame si è concluso in commissione il 15 settembre.

A.S. 3613 Emendamento

Articolo 56

Dopo l'articolo 56 inserire il seguente:

Articolo 56-bis

(Proroga degli interventi in materia di sicurezza delle imprese commerciali)

1. Il fondo di cui all'articolo 74 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 è rifinanziato con 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007. Le somme eventualmente inutilizzate negli anni precedenti sono mantenute in bilancio e possono essere utilizzate negli anni 2006 e 2007.”,

conseguentemente all'articolo 67, nella tabella B richiamata, rubrica, Ministero dell'economia e delle finanze, diminuire come segue gli importi previsti:

2006: - 10.000

2007: - 10.000

Relazione

L'emendamento intende prorogare gli interventi in materia di sicurezza delle imprese commerciali introdotti dalla legge Finanziaria 2003, che aveva previsto l'erogazione di un contributo per la riqualificazione ed il potenziamento dei sistemi di sicurezza delle piccole e medie imprese commerciali, ai fini del contrasto dei fenomeni di criminalità e microcriminalità a danno delle stesse. Il contributo dello Stato era di 10 milioni di euro destinato a cofinanziare programmi regionali di investimento per la riqualificazione e il potenziamento dei sistemi e degli apparati di sicurezza nelle piccole e medie imprese commerciali. La norma disponeva inoltre che attraverso un decreto del Ministro dell'interno - adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle attività produttive, sentita la Conferenza Stato-Regioni - sarebbe stata effettuata la ripartizione dei 10 milioni di euro e sarebbero state individuate le aree del territorio nazionale a maggiore incidenza di fenomeni di criminalità e microcriminalità urbana a danno delle piccole e medie imprese commerciali.

A.S. 3613 Emendamento

Articolo 56

Dopo l'articolo 56 inserire il seguente:

Articolo 56-bis

(Fondo tutela negozi storici e “servizi commerciali primari”)

1. Per tutelare e salvaguardare la presenza nei centri storici e nelle aree di pregio degli esercizi commerciali che presentino caratteristiche di antichità ed eccellenza, nonché degli esercizi che prestino servizi commerciali primari, per tali intendendo gli esercizi di vendita di prodotti alimentari di prima necessità, i Comuni possono prevedere con proprie deliberazioni l'assegnazione di contributi a copertura degli oneri di locazione dei locali commerciali. A tal fine è istituito, a decorrere dal 2006, un Fondo dotato di 15 milioni di euro annui. Il Fondo è ripartito tra le Regioni entro il 31 gennaio di ciascun anno, con decreto del Ministro delle attività produttive, sulla base della popolazione residente”,

conseguentemente all'articolo 67 nella tabella A richiamata, rubrica: Ministero degli affari esteri, diminuire come segue gli importi previsti:

2006: - 15.000

2007: - 15.000

2008: - 15.000

Relazione

La presenza delle “botteghe storiche” nell'ambito delle aree di pregio delle città è messa a repentaglio, oltre che dallo sviluppo e dalle aggressive tecniche di *marketing* della distribuzione organizzata, anche dall'esponenziale lievitazione dei canoni di locazione, tale da comportare un aumento, direttamente proporzionale, degli indici di mortalità di dette imprese. Delle stesse difficoltà economiche soffrono i negozi alimentari situati nei centri storici, la cui funzione di servizio ai cittadini va considerata primaria. L'emendamento ha come *ratio* l'incentivazione degli interventi di sostegno economico ai negozi storici ed ai negozi di alimentari considerati “servizi commerciali primari”, allo scopo di aiutare le imprese a sopportare i notevoli costi delle locazioni.

A.S. 3613 Emendamento

Articolo 56

Dopo l'articolo 56 inserire il seguente:

Articolo 56-bis

(Credito d'imposta per installazione di impianti di aerazione nei locali pubblici)

1. Al fine di favorire la tutela della salute dei non fumatori, i pubblici esercizi, definiti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per il periodo di un anno, usufruiscono di un credito di imposta pari al 10 per cento dei costi sostenuti per la realizzazione di impianti per la ventilazione ed il ricambio d'aria.

conseguentemente all'articolo 67, nella tabella B richiamata, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, diminuire come segue gli importi previsti:

2006: - 50.000

Relazione

Le nuove norme sul divieto di fumare nei pubblici esercizi, entrate in vigore nel 2004, impongono, per gli imprenditori che hanno la possibilità di dotarsi di sale specifiche per fumatori, di attrezzare tali locali con impianti particolari di ricambio dell'aria. Si ritiene pertanto importante prevedere opportune forme di incentivazione fiscale per quegli esercizi che dovranno provvedere alla realizzazione di impianti per la ventilazione ed il ricambio dell'aria.

Una richiesta, fra l'altro, fatta propria dalla competente Commissione del Senato che, in occasione della approvazione del testo legislativo, invitava il Governo, attraverso uno specifico ordine del giorno, a valutare positivamente l'introduzione di talune forme di defiscalizzazione per questi interventi di ristrutturazione degli esercizi.

A.S. 3613 Emendamento

Articolo 56

Dopo l'articolo 56 inserire il seguente:

Articolo 56-bis

(Interventi a sostegno dell’Affiliazione commerciale – franchising)

1. E' istituito presso il Ministero delle Attività Produttive un apposito fondo con dotazione di 10 milioni di euro per il 2006, 10 milioni di euro per il 2007 e 10 milioni di euro per il 2008, per la realizzazione di azioni a sostegno dello sviluppo delle formula delle Affiliazioni commerciali – Franchising in Italia nell'ambito dell'iniziativa avviata da *Sviluppo Italia Spa*.
2. Le imprese che pongano in essere accordi di Affiliazione commerciale ai sensi della Legge 129/2004, ed in particolare aspiranti Affiliati ed Affilianti con una rete attiva da almeno 3 anni, potranno beneficiare di un finanziamento disciplinato secondo le modalità previste da un apposito Decreto del Ministero delle Attività produttive da emanare entro 90 giorni dall'approvazione della presente legge.

Relazione

L'emendamento interviene a sostegno dello sviluppo del *Franchising*, recentemente disciplinato con legge n. 129/2004, al fine di sviluppare e qualificare la rete.

A.S. 3613 Emendamento

Articolo 56

Dopo l'articolo 56 inserire il seguente:

Articolo 56-bis

(Soppressione versamento ICI per stabilimenti balneari)

1. All'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 è soppresso l'ultimo periodo.

conseguentemente all'articolo 67 nella tabella A richiamata, rubrica: Ministero degli affari esteri, diminuire come segue gli importi previsti:

2006:	- 30.000
2007:	- 30.000
2008:	- 30.000

Relazione

L'emendamento intende sopprimere il versamento ICI per gli stabilimenti balneari. La soggettività passiva ICI per i concessionari di aree demaniali è stata stabilita dal comma 3 dell'art. 18 della legge finanziaria 2001, che ha aggiunto all'art. 3, comma 2, del D.lgs. n. 504 del 1992, riguardante gli immobili concessi in locazione finanziaria, la disposizione che recita: "nel caso di concessione su aree demaniali soggetto passivo è il concessionario". Con tale affermazione dal 1° Gennaio 2001 il Concessionario di aree demaniali è diventato, a tutti gli effetti, soggetto passivo ICI.

Un ordine del giorno, presentato da alcuni senatori dell'attuale maggioranza di Governo, alla Legge Finanziaria 2002, invitava il Governo stesso a rivedere l'assoggettamento delle aziende balneari all'imposta ICI.

Si ritiene assolutamente necessario riprendere tale invito richiedendo di depennare i Concessionari di aree demaniali dalla soggettività passiva in considerazione del fatto che gli imprenditori turistici balneari non sono i proprietari degli immobili costruiti sul demanio marittimo.

A.S. 3613 Emendamento

Articolo 56

Dopo l'articolo 56 inserire il seguente:

Articolo 56-bis

(Semplificazione dei sequestri di merce abusiva o contraffatta)

1. All'articolo 49, comma 1 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, alla lettera d) dopo le parole: «semplificare il procedimento di sequestro amministrativo», aggiungere le seguenti: «anche mediante utilizzo di adeguata rilevazione fotografica ai fini dell'inventario dei beni sequestrati»

Relazione

L'intervento consentirebbe una provvidenziale semplificazione delle procedure relative agli inventari obbligatori per gli organi di vigilanza nel momento del sequestro, le cui difficoltà rendono improbe le operazioni di controllo.

A.S. 3613 Emendamento

Articolo 56

Dopo l'articolo 56 inserire il seguente:

Articolo 56-bis

(Differimento termine adeguamento strutture ricettive normativa antincendio)

1. Il termine fissato dall'art. 3-bis del decreto legge 23 novembre 2001, n. 411, convertito, con modificazioni, nella legge 31 dicembre 2001, n. 463, è prorogato al 31 dicembre 2007.

Relazione

Si propone la proroga del termine per l'adeguamento delle strutture ricettive alla normativa antincendio, in considerazione del fatto che il termine attualmente previsto per l'adempimento da parte delle strutture ricettive con oltre venticinque posti letto appare materialmente insufficiente per ottemperare agli obblighi di legge.

Il provvedimento non implica alcun onere finanziario aggiuntivo per le Casse dell'Erario.

Articolo 56-bis

A.S. 3613 Emendamento

Articolo 63

Dopo l'articolo 63 inserire il seguente:

Articolo 63-bis

(Regime Iva delle agenzie di viaggio)

1. All'articolo 74-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

“8-bis. Le agenzie di viaggio e turismo possono, per ciascuna prestazione per cui è ammesso il regime speciale di imposizione ai sensi dei commi precedenti, applicare il regime normale dell'imposta sul valore aggiunto. Le agenzie di viaggio che applicano il regime normale dell'imposta sul valore aggiunto possono dedurre dall'imposta dovuta l'imposta sul valore aggiunto dovuta o versata per i servizi ad essa forniti dai suoi fornitori, se si tratta di operazioni effettuate a diretto vantaggio del cliente. Il diritto a deduzione sorge nel momento in cui diventa esigibile l'imposta per la prestazione in relazione alla quale le agenzie di viaggio optano per il regime normale dell'imposta sul valore aggiunto. Qualora applichino sia il regime normale dell'imposta sul valore aggiunto che il regime speciale d'imposizione sul margine, le agenzie di viaggio devono seguire separatamente nella propria contabilità le operazioni che rientrano in ciascuno di tali regimi”.

2. Alle minori entrate previste dal comma 1 valutate in 30 milioni di euro in ragione d'anno si provvede mediante aumento dell'aliquota di base dell'imposta di consumo sulle sigarette prevista dal comma 1, lettera a) dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, tale da assicurare un corrispondente maggiore gettito annuo.

Relazione

L'introduzione in Italia (così come già avviene in altri Paesi UE ad esempio la Gran Bretagna) di un provvedimento che consenta alle aziende la detrazione dell'IVA sulle spese sostenute per congressi, è cosa altamente auspicabile ma richiede una CONTESTUALE modifica della normativa di applicazione IVA per le agenzie di viaggi, che nell'organizzazione e vendita a clienti italiani di servizi dedicati espressamente al turismo congressuale sono un elemento portante. Alle agenzie di viaggi infatti è fatto obbligo di operare nel regime IVA speciale stabilito all'art. 74 ter DPR 633/72 per TUTTE le operazioni di vendita di pacchetti turistici nonché di singoli servizi acquisiti nella disponibilità dell'agenzia preventivamente rispetto alla richiesta del cliente (vedi D.M. 340 del 1999). Tale regime, nel fissare una specifica modalità di calcolo dell'Imposta dovuta (cosiddetto metodo "base da base") non consente di esporre l'IVA nella fattura al cliente.

E' pertanto ovvio che, in presenza di un provvedimento che consente la detraibilità dell'IVA summenzionata, verrebbero ingiustificatamente penalizzate le aziende che si rivolgono alle agenzie di viaggi per l'acquisto di detti pacchetti/servizi in quanto esse si vedrebbero presentare una fattura che, non esponendo l'IVA, non consentirebbe alcuna detrazione. D'altro canto, l'agenzia di viaggio, in mancanza della modifica sopra descritta, non potrebbe presentare al cliente altro che quel tipo di fattura, vale a dire un documento che non espone l'IVA e che quindi non dà diritto ad alcuna detrazione.

A.S. 3613 Emendamento

Articolo 63

Dopo l'articolo 63 inserire il seguente:

Articolo 63-bis

*Modifiche al regime di deducibilità di alcune spese
per gli agenti e rappresentanti di commercio*

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 102, comma 9, dopo le parole “sono deducibili nella misura del 50 per cento” sono aggiunte le seguenti “ad esclusione degli agenti e rappresentanti di commercio per cui sono deducibili nella misura dell'80%”.
 - b) all'articolo 108, comma 2, dopo le parole “per l'organizzazione di convegni e simili” sono aggiunte le seguenti “Per gli agenti e rappresentanti di commercio le suddette spese sono deducibili integralmente.”
2. Alle minori entrate previste dal presente articolo valutate in 130 milioni di euro in ragione d'anno si provvede mediante aumento dell'aliquota di base dell'imposta di consumo sulle sigarette prevista dal comma 1, lettera a) dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, tale da assicurare un corrispondente maggiore gettito annuo.

Relazione

La questione della deducibilità integrale dei costi per la categoria degli agenti e rappresentanti di commercio è centrale in particolare nei confronti dell'utilizzo di determinati beni strumentali per le attività in questione.

Si propone pertanto che:

§ il costo del telefono cellulare sia integralmente deducibile all'80% (dal 50% precedente);

§ le spese di rappresentanza siano integralmente deducibili

Tali richieste appaiono determinanti al fine di consentire una rappresentazione fedele del risultato reddituale degli agenti e rappresentanti di commercio, considerando che per questa categoria di soggetti non possono valere le medesime regole applicabili in genere per gli imprenditori.

E', infatti, fin troppo evidente che il telefono cellulare e le spese di rappresentanza costituiscono due strumenti fondamentali dell'attività commerciale svolta .

Limitarne la deducibilità costituisce oltretutto una irragionevole penalizzazione di un settore economico, certamente una lesione illegittima del principio di capacità contributiva in quanto diretta ad escludere la rilevanza di costi di produzione e quindi, in ultima analisi, a sottoporre a tassazione una produzione inesistente di reddito.

A.S. 3613 Emendamento

Articolo 63

Dopo l'articolo 63 inserire il seguente:

Articolo 63-bis

Modifiche al regime di detrazione dell'imposta sul valore aggiunto per talune spese sostenute da agenti e rappresentanti di commercio.

1. Al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, all'articolo 19-bis 1, comma 1, apportare le seguenti modifiche:
 - a) alla lettera g) dopo le parole "50 per cento" sono aggiunte le seguenti: "per gli agenti e rappresentanti di commercio tale detrazione è ammessa nella misura dell'80 per cento;"
 - b) alla lettera h) sono aggiunte in fine le seguenti parole: "ad eccezione di quelle sostenute dagli agenti e rappresentanti di commercio nella misura dell'80 per cento."

Relazione

L'emendamento, facente parte di una strategia più articolata, prevede, conformemente a quanto richiesto per le imposte dirette, l'applicazione anche all'IVA delle regole di maggiore detraibilità dell'imposta relativamente alle spese sostenute per telefoni cellulari e per rappresentanza da parte dei rappresentanti di commercio.

A.S. 3613 Emendamento

Articolo 63

Dopo l'articolo 63 inserire il seguente:

Articolo 63-bis

(Modifiche al regime di deduzione forfetaria di spese non documentate per talune imprese minori)

1. All'articolo 66 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 4, le parole da “3 per cento” fino al punto sono sostituite dalle seguenti: “4 per cento dei ricavi fino a 6.000 euro; 2 per cento dei ricavi oltre 6.000 e fino a 75.000 euro; 1 per cento dei ricavi oltre 75.000 e fino a 90.000 euro.”.
2. Alle minori entrate previste dal comma 1 valutate in 170 milioni di euro in ragione d'anno si provvede mediante aumento dell'aliquota di base dell'imposta di consumo sulle sigarette prevista dal comma 1, lettera *a*) dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, tale da assicurare un corrispondente maggiore gettito annuo.

Relazione

L'emendamento riguarda l'aggiornamento delle percentuali di deducibilità forfetaria di costi non documentati attualmente previste dall'art. 66, comma 4, del Testo unico delle imposte dirette.

Infatti tali percentuali di deducibilità appaiono esigue rispetto all'effettiva portata dei costi non documentabili (pubblicità, rappresentanza, ricerche, piccoli impianti) sostenuti nello svolgimento delle attività commerciali.

Contemporaneamente all'aggiornamento delle suddette percentuali si provvede ad adeguare, arrotondandoli per difetto, i limiti dei ricavi sui quali applicarle.

Si ricorda che la norma esplica effetto solamente nei confronti delle imprese minori in regime di contabilità semplificata.

A.S. 3613 Emendamento

Articolo 63

Dopo l'articolo 63 inserire il seguente:

Articolo 63-bis
(Iva per i servizi di spiaggia)

1. Alla parte III della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modifiche ed integrazioni (prodotti con aliquota Iva al 10 per cento) dopo il numero 121 è aggiunto il seguente numero:
«121-bis. Le prestazioni di servizi rese sul litorale demaniale dai titolari dei relativi provvedimenti amministrativi rilasciati dalle autorità competenti, escluse le somministrazioni di alimenti e bevande ed ogni altra attività non connessa con quella autorizzata.».
2. Alle minori entrate previste dal comma 1 valutate in 150 milioni di euro in ragione d'anno si provvede mediante aumento dell'aliquota di base dell'imposta di consumo sulle sigarette prevista dal comma 1, lettera a) dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, tale da assicurare un corrispondente maggiore gettito annuo.

Relazione

L'emendamento intende equiparare per i servizi di spiaggia l'aliquota Iva del 10% già in vigore nel settore della ricezione turistica.

A.S. 3613 Emendamento

Articolo 63

Dopo l'articolo 63 inserire il seguente:

Articolo 63-bis

(Iva per gli alimenti degli animali domestici)

1. Il numero 91) della parte III della tabella A allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

"91) foraggi melassati o zuccherati; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali; alimenti confezionati per animali domestici.",

conseguentemente all'articolo 67, nella tabella A richiamata rubrica: Ministero degli affari esteri diminuire come segue gli importi previsti:

2006: - 15.000

2007: - 15.000

2008: - 15.000

Relazione

Il presente emendamento si prefigge lo scopo di armonizzare le aliquote IVA sugli alimenti per animali domestici fissandole al 10%, come previsto dalla normativa europea

A.S. 3613 Emendamento

Articolo 63

Dopo l'articolo 63 inserire il seguente:

Articolo 63-bis
(Iva per la piante officinali)

Nella parte III della tabella A allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo il numero 127- septiesdecies) è aggiunto il seguente numero:

“128) piante, parti di piante, radici, semi, foglie e frutti delle specie commercializzate in erboristeria ovvero utilizzate nelle erboristerie per preparati officinali, escluse quelle già ricomprese nella parte I ovvero nella parte II della presente Tabella A.”,

conseguentemente all'articolo 67, nella tabella A richiamata rubrica: Ministero degli affari esteri diminuire come segue gli importi previsti:

2006: - 5.000

2007: - 5.000

2008: - 5.000

Relazione

L'emendamento di cui sopra è volto a razionalizzare le aliquote IVA applicabili alle piante officinali vendute ovvero utilizzate in erboristeria per preparati officinali.

Attualmente alcune di tali piante sono soggette all'aliquota del 4% (ad es.: maggiorana, cerfoglio in foglie, artemisia, erba cipollina, ecc.); altre sono già soggette all'aliquota IVA del 10 % (ad es.: chiodi di garofano, ginepro in bacche, cumino in semi, alloro in foglie, ecc.); infine, altre ancora sono soggette all'aliquota IVA del 20 % (ad es.: biancospino foglie e fiori, carciofo in foglie, elicriso in fiori, equisetto, cardamomo in semi, ecc.). Con questo emendamento, ove approvato, le aliquote IVA sarebbero solo quelle del 4 % e del 10.

A.S. 3613 Emendamento

Articolo 64

Dopo l'articolo 64 è aggiunto il seguente:

Articolo 64-bis

(Rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni)

1. Le disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 , e successive modificazioni, si applicano anche per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 30 settembre 2005. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30 settembre 2006; sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la data del 30 settembre 2006.
2. Nelle ipotesi in cui predetti valori siano già stati rideterminati con riferimento ad una data precedente al 30 settembre 2005, l'imposta sostitutiva è dovuta con riferimento all'intero valore periziato, tuttavia le somme già corrisposte sono recuperate anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241; le somme compensate devono essere indicate nella dichiarazione annuale. La compensazione è estesa, inoltre, ai crediti di imposta sostitutiva di cui agli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, maturati in ragione di una successiva rideterminazione dei valori effettuata ai sensi degli articoli 2, comma 2 del Decreto legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e 6-bis del Decreto legge 24 dicembre 2003, n. 355 convertito dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47. Il credito utilizzato in compensazione così come la rinuncia alla richiesta di rimborso, eventualmente presentata, deve essere indicata nella dichiarazione annuale relativa al periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 2006.

Relazione

L'emendamento propone di riaprire i termini per effettuare la rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni e delle partecipazioni detenute da persone fisiche fuori dal regime d'impresa, estendendone ulteriormente l'ambito di applicazione al 1 settembre 2005. Inoltre si vuole evitare che i soggetti che hanno già usufruito delle precedenti disposizioni per aggiornare i valori delle partecipazioni e dei terreni, debbano versare nuovamente l'imposta sostitutiva del 2 e del 4 per cento su tutto il valore periziato e chiedere il rimborso di quanto già pagato. Cosa peraltro richiesta nella risoluzione della VI Commissione n. 7-00460 proposta dall'On. BENVENUTO: "Versamenti effettuati a titolo di imposta sostitutiva per la rivalutazione dei beni d'impresa" condivisa anche dal sottosegretario Daniele Molgora (cfr - Resoconto della seduta di martedì 21 settembre 2004).

Ovviamente, la possibilità di compensare l'imposta sostitutiva è estesa anche a coloro che hanno già aggiornato nuovamente i valori o al 1 gennaio 2003 (articolo 2, comma 2 del Decreto legge 24 dicembre 2002, n. 282) ovvero al 1 luglio 2003 (articolo 6-bis del Decreto legge 24 dicembre 2003, n. 355), al fine di evitare delle disparità di trattamento con coloro che possono usufruire delle nuove disposizioni. Tali soggetti dovranno indicare nella dichiarazione oltre che l'importo compensabile con riferimento al codice tributo utilizzato per effettuare il versamento dell'imposta, anche la rinuncia alla richiesta di rimborso eventualmente già presentata.

Nella considerazione dell'opportunità della riapertura dei termini proposta non va dimenticato che il 1° gennaio 2004 è entrata in vigore l'Ires che ha tra l'altro previsto nuove modalità di tassazione delle plusvalenze.

A.S. 3613 Emendamento

Articolo 66

Dopo il comma 26 aggiungere il seguente:

“26-bis. L’aggio per i raccoglitori del gioco del lotto è rideterminato nella misura prevista dall’articolo 2 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 13 dicembre 1999, n. 471, rivalutato del 2 per cento.”,

conseguentemente all’articolo 67, nella tabella A richiamata, rubrica: Ministero degli affari esteri, diminuire come segue gli stanziamenti previsti:

2006:	- 30.000
2007:	- 30.000
2008	- 30.000

Relazione

L'emendamento intende rideterminare la misura dell’aggio prevista per i raccoglitori del gioco del lotto

A.S. 3613 Emendamento

Articolo 66

Dopo il comma 26 aggiungere il seguente:

“26-bis. Al comma 488 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 le parole 6 per cento sono sostituite dalle parole: “3 per cento”. Al relativo onere si provvede mediante incremento degli importi fissi dell’imposta di registro, della tassa di concessione governativa, dell’imposta di bollo, dell’imposta ipotecaria e catastale, delle tasse ipotecarie e dei diritti speciali di cui al titolo III della tabella A allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1954, n. 869, e successive modificazioni, tale da assicurare un maggiore gettito annuo, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e successivi.

Relazione

Ritenuta vincite al lotto. Il comma 491 della Finanziaria 2005 prevede l’aumento della ritenuta sulle vincite dal 3 al 6 per cento (la proposta originaria del Governo era del 10%). Con l’emendamento si propone di riportarla al 3 per cento.

A.S. 3613 Emendamento

Articolo 66

Dopo il comma 26 aggiungere il seguente:

“26-bis. E’ soppresso il comma 494 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Alle minori entrate, valutate in 100 milioni di euro a decorrere dall’anno 2006 si provvede mediante incremento degli importi fissi dell’imposta di registro, della tassa di concessione governativa, dell’imposta di bollo, dell’imposta ipotecaria e catastale, delle tasse ipotecarie e dei diritti speciali di cui al titolo III della tabella A allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1954, n. 869, e successive modificazioni, tale da assicurare un maggiore gettito annuo, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e successivi”.

Relazione

Con il presente emendamento si intende sopprimere l’ulteriore estrazione settimanale dell’Enalotto.

A.S. 3613 Emendamento

Articolo 66

Dopo il comma 27 aggiungere il seguente:

“27-bis. All’articolo 19 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293 è soppresso il comma 5. L’*una tantum* dovuta in caso di cessione di rivendita, di cui all’articolo 31 della citata legge n. 1293 del 1957 è ridotta dal 50 al 10 per cento.”,

conseguentemente all’articolo 67, nella tabella A richiamata, rubrica, Ministero degli affari esteri diminuire come segue gli importi previsti:

2006:	- 20.000
2007:	- 20.000
2008	- 20.000

Relazione

L'emendamento intende alleggerire i pesanti oneri ricadenti sulle rivendite di tabacchi, attraverso l'abolizione della *una tantum* novennale dovuta per il rinnovo della concessione e la riduzione della *una tantum* per cessione.

A.S. 3613 Emendamento

Articolo 66

Prima del comma 1 inserire il seguente:

01. In deroga agli articoli da 718 a 722 del codice penale e all'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in materia di gioco d'azzardo, è consentita, in accordo con le regioni, la costituzione di nuove case da gioco, localizzate una per regione, oltre alle esistenti ed oltre a quelle da consentirsi nei comuni il cui territorio sia interamente in zona extra doganale, tenendo conto delle ragioni storiche e sociali, della presenza di case da gioco in Paesi esteri limitrofi e della necessità di sottrarre alla criminalità organizzata la gestione del gioco d'azzardo clandestino. Tali localizzazioni dovranno essere fatte tenendo conto del potenziale turistico e della capacità ricettiva delle località vocate, nonché dello sviluppo dell'occupazione nelle zone con tasso di inoccupati maggiore della media nazionale. Alla gestione delle case da gioco si applicano le disposizioni del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374 e del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno saranno previste le misure di controllo, le caratteristiche dell'atto di affidamento in concessione a società private o miste, la ripartizione dei proventi e dei canoni concessori, nonché le norme di raccordo con le disposizioni in materia di riorganizzazione delle funzioni statali in materia di giochi.

Relazione

Riprende un emendamento presentato più volte in materia nel corso delle Manovre di bilancio degli ultimi anni. In commissione Attività produttive è fermo da oltre un anno un testo in materia che raccoglie le istanze di oltre 20 proposte di legge. Si rammenta che le **case da gioco**, oltre le 4 presenti sul territorio nazionale, senza alcun fondamento legale, sono ammesse sulle navi appartenenti al Registro navale internazionale, purché al di fuori delle acque territoriali.

A.S. 3613 Emendamento

Art. 66

Dopo l'art. 66 è aggiunto il seguente:

Art. 66-bis

(Disposizioni transitorie per il finanziamento delle Camere di commercio)

1. Le disposizioni di cui alla lettera *d*) del comma 4 dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, si applicano per gli anni 2006 e 2007.
2. Ai fini dell'applicazione dell'art. 18, comma 4, lettera *c*), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, per i rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici, e per i distributori di carburante, il fatturato si assume al netto del prezzo corrisposto ai fornitori dei predetti beni; per le cessioni di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, si assumono ai fini del fatturato gli aggi spettanti ai rivenditori.

Relazione

L'emendamento proposto intende prorogare per le annualità 2006-2007 le disposizioni transitorie, già utilizzate fino al 2005, di cui all'art. 18, comma 4, lettera *d*), della legge n. 580/93, tese al graduale adeguamento dei diritti annuali dovuti dalle imprese iscritte alle Camere di commercio.

Il venir meno, a far data dalla fine dell'anno 2005, di dette disposizioni transitorie comporterebbe per le imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle imprese il pagamento di diritti annuali commisurati in termini percentuali al fatturato, senza alcun limite di aumento rispetto agli anni precedenti, provocando, in molti casi, abnormi lievitazioni dei diritti dovuti.

Il comma secondo intende, invece, porre rimedio, a vantaggio di alcune categorie di imprese (edicolanti, gestori di imprese di distribuzione dei carburanti, rivenditori di tabacchi), ad una situazione - procrastinata fin dal nascere della norma in questione - di palese distorsione nell'applicazione della normativa. Il termine fatturato, cui fa riferimento il legislatore della legge n. 580/93, va considerato tecnicamente improprio per tali imprese: per queste, i rispettivi ricavi effettivi devono essere commisurati, più correttamente, ai soli aggi.

A.S. 3613 Emendamento

Articolo 67

Alla tabella D, aggiungere la seguente voce:

Legge n. 135 del 2001: Riforma della legislazione nazionale per il turismo: art. 12 comma 3 Fondo di cofinanziamento dell'offerta turistica (Attività produttive 3.2.3.5 – Strutture turistiche e ricettive – cap. 7359)

2006: 75.000

conseguentemente alla tabella B, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2006: - 75.000

Relazione

La proposta intende aumentare la dotazione finanziaria del Fondo previsto dalla legge 135/2001, raddoppiandone lo stanziamento previsto, al fine di concorrere in maniera più puntuale, allo sviluppo dei sistemi turistici locali e attivazione dell'assegno-vacanza come previsto dalla medesima legge. In particolare, le finalità del fondo sono:

- a) sostenere attività e processi di aggregazione e di integrazione tra le imprese turistiche, anche in forma cooperativa, consortile e di affiliazione;
- b) attuare interventi intersettoriali ed infrastrutturali necessari alla qualificazione dell'offerta turistica e alla riqualificazione urbana e territoriale delle località ad alta intensità di insediamenti turistico-ricettivi;
- c) sostenere l'innovazione tecnologica degli uffici di informazione e di accoglienza ai turisti, con particolare riguardo alla promozione degli *standard* dei servizi al turista,;
- d) sostenere la riqualificazione delle imprese turistiche, con priorità per gli adeguamenti dovuti a normative di sicurezza, per la classificazione e la standardizzazione dei servizi turistici, con particolare riferimento allo sviluppo di marchi di qualità, di certificazione ecologica e di qualità, e di club di prodotto, nonché alla tutela dell'immagine del prodotto turistico locale;
- e) promuovere il *marketing* telematico dei progetti turistici tipici, per l'ottimizzazione della relativa commercializzazione in Italia e all'estero.

A.S. 3613 Emendamento

Articolo 67

Alla Tabella D aggiungere la seguente voce:

Ministero delle attività produttive:

Legge 25 febbraio 1992, n. 215 imprenditoria femminile

2006	10000
2007	15000
2008	20000

(Rifinanziamento legge)

conseguentemente alla medesima tabella rubrica Ministero dell'economia e delle finanze voce Legge n. 289 del 2002: Finanziaria 2003; articolo 61 comma 1: Fondo per le aree sottoutilizzate (4.2.3.27 – Aree sottoutilizzate – cap. 7596”, diminuire come segue gli importi previsti:

2006	-10000
2007	-15000
2008	-20000

Relazione

L'emendamento è riferito alla necessità di rifinanziamento della Legge 215/92 “**Azioni positive per l'imprenditoria femminile**”, quale norma prevista per aumentare la presenza quantitativa e qualitativa delle donne nel mercato del lavoro autonomo al fine di raggiungere gli obiettivi europei in tema di lavoro fissati a Lisbona.

Nota (1):

Art. 21-bis

(Modifica del sistema delle deduzioni per assicurare la progressività dell'imposizione)

(da pag. 5)

Possibili coperture:

1. Sopprimere l'articolo 13, nonché l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383.

13. Soppressione dell'imposta sulle successioni e donazioni.

1. L'imposta sulle successioni e donazioni è soppressa.
2. I trasferimenti di beni e diritti per donazione o altra liberalità tra vivi, compresa la rinuncia pura e semplice agli stessi, fatti a favore di soggetti diversi dal coniuge, dai parenti in linea retta e dagli altri parenti fino al quarto grado, sono soggetti alle imposte sui trasferimenti ordinariamente applicabili per le operazioni a titolo oneroso, se il valore della quota spettante a ciascun beneficiario è superiore all'importo di 350 milioni di lire. In questa ipotesi si applicano, sulla parte di valore della quota che supera l'importo di 350 milioni di lire, le aliquote previste per il corrispondente atto di trasferimento a titolo oneroso.

14. Esenzioni e riduzioni di imposta.

1. Le disposizioni concernenti esenzioni, agevolazioni, franchigie e determinazione della base imponibile, già vigenti in materia di imposta sulle successioni e donazioni, si intendono riferite all'imposta dovuta per gli atti di trasferimento di cui all'articolo 13, comma 2.

2. Modificare verso l'alto (19%) le aliquote relative ai redditi di capitale di cui:

A) Articoli 26, 26-ter e 27 , decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

26. Ritenute sugli interessi e sui redditi di capitale.

1. I soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23, che hanno emesso obbligazioni e titoli simili operano una ritenuta del 27 per cento, con obbligo di rivalsa, sugli interessi ed altri proventi corrisposti ai possessori. L'aliquota della ritenuta è ridotta al 12,50 per cento per le obbligazioni e titoli simili, con scadenza non inferiore a diciotto mesi, e per le cambiali finanziarie. Tuttavia, se i titoli indicati nel precedente periodo sono emessi da società od enti, diversi dalle banche, il cui capitale è rappresentato da azioni non negoziate in mercati regolamentati italiani ovvero da quote, l'aliquota del 12,50 per cento si applica a condizione che, al momento di emissione, il tasso di rendimento effettivo non sia superiore al doppio del tasso ufficiale di sconto, per le obbligazioni ed i titoli simili negoziati in mercati regolamentati di Paesi aderenti all'Unione Europea o collocati mediante offerta al pubblico ai sensi della disciplina vigente al momento di emissione, ovvero al tasso ufficiale di sconto aumentato di due terzi, per le obbligazioni e titoli simili diversi dai precedenti. Qualora il rimborso delle obbligazioni e dei titoli simili con scadenza non inferiore a diciotto mesi, abbia luogo prima di tale scadenza, sugli interessi e altri proventi maturati fino al momento dell'anticipato rimborso è dovuta dall'emittente una somma pari al 20 per cento.
2. L'Ente poste italiane e le banche operano una ritenuta del 27 per cento, con obbligo di rivalsa, sugli interessi ed altri proventi corrisposti ai titolari di conti correnti e di depositi, anche se rappresentati da certificati. La predetta ritenuta è operata dalle banche anche sui buoni fruttiferi da esse emessi. Non sono soggetti alla ritenuta:

- a) gli interessi e gli altri proventi corrisposti da banche italiane o da filiali italiane di banche estere a banche con sede all'estero o a filiali estere di banche italiane;
 - b) gli interessi derivanti da depositi e conti correnti intrattenuti tra le banche ovvero tra le banche e l'Ente poste italiane;
 - c) gli interessi a favore del Tesoro sui depositi e conti correnti intestati al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonché gli interessi sul «Fondo di ammortamento dei titoli di Stato» di cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 43, e sugli altri fondi finalizzati alla gestione del debito pubblico.
3. Quando gli interessi ed altri proventi di cui al comma 2 sono dovuti da soggetti non residenti, la ritenuta ivi prevista è operata dai soggetti di cui all'articolo 23 che intervengono nella loro riscossione. Qualora il rimborso delle obbligazioni e titoli similari con scadenza non inferiore a diciotto mesi emessi da soggetti non residenti, abbia luogo prima di tale scadenza, è dovuta dai percipienti una somma pari al 20 per cento degli interessi e degli altri proventi maturati fino al momento dell'anticipato rimborso. Tale somma è prelevata dai soggetti di cui all'articolo 23 che intervengono nella riscossione degli interessi ed altri proventi ovvero nel rimborso nei confronti di soggetti residenti.
- 3-bis. I soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23, che corrispondono i proventi di cui alle lettere g-bis) e g-ter) del comma 1 dell'articolo 41 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il DPR 22 dicembre 1986, n. 9, ovvero intervengono nella loro riscossione operano sui predetti proventi una ritenuta con l'aliquota del 12,50 per cento ovvero con la maggiore aliquota a cui sarebbero assoggettabili gli interessi ed altri proventi dei titoli sottostanti nei confronti dei soggetti cui siano imputabili i proventi derivanti dai rapporti ivi indicati. Nel caso dei rapporti indicati nella lettera g-bis), la predetta ritenuta è operata, in luogo della ritenuta di cui al comma 3, anche sugli interessi e gli altri proventi dei titoli ivi indicati, maturati nel periodo di durata dei predetti rapporti.
4. Le ritenute previste nei commi da 1 a 3-bis sono applicate a titolo di acconto nei confronti di: a) imprenditori individuali, se i titoli, i depositi e conti correnti, nonché i rapporti da cui gli interessi ed altri proventi derivano sono relativi all'impresa ai sensi dell'articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; b) società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi; c) società ed enti di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 87 del medesimo testo unico e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società e degli enti di cui alla lettera d) del predetto articolo. La ritenuta di cui al comma 3-bis è applicata a titolo di acconto, qualora i proventi derivanti dai titoli sottostanti non sarebbero assoggettabili a ritenuta a titolo di imposta nei confronti dei soggetti a cui siano imputabili i proventi derivanti dai rapporti ivi indicati. Le predette ritenute sono applicate a titolo d'imposta nei confronti dei soggetti esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche ed in ogni altro caso. Non sono soggetti tuttavia a ritenuta i proventi indicati nei commi 3 e 3-bis corrisposti a società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del testo unico, alle società ed enti di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e alle stabili organizzazioni delle società ed enti di cui alla lettera d) dello stesso articolo 87.
5. I soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23 operano una ritenuta del 12,50 per cento a titolo d'acconto, con obbligo di rivalsa, sui redditi di capitale da essi corrisposti, diversi da quelli indicati nei commi precedenti e da quelli per i quali sia prevista l'applicazione di altra ritenuta alla fonte o di imposte sostitutive delle imposte sui redditi. Se i percipienti non sono residenti nel territorio dello Stato o stabili organizzazioni di soggetti non residenti la predetta ritenuta è applicata a titolo d'imposta ed è operata anche sui proventi conseguiti nell'esercizio d'impresa commerciale. L'aliquota della ritenuta è stabilita al 27 per cento se i percipienti sono residenti negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati con il decreto del Ministro delle finanze emanato ai sensi del comma 7-bis dell'articolo 76 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. La predetta ritenuta è operata anche sugli interessi ed altri proventi dei prestiti di denaro corrisposti a stabili organizzazioni estere di imprese residenti, non appartenenti all'impresa erogante, e si applica a titolo d'imposta sui proventi che concorrono a formare il reddito di soggetti non residenti ed a titolo d'acconto, in ogni altro caso.

- 26-ter. 1. Sui redditi di cui all'articolo 41, comma 1, lettera g-quater), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'impresa di assicurazione applica una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura prevista dall'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
2. Sui redditi di cui all'articolo 41, comma 1, lettera g-quinqies), del citato testo unico delle imposte sui redditi, i soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23 applicano una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura prevista dall'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
3. Sui redditi di capitale indicati nei commi 1 e 2, dovuti da soggetti non residenti e percepiti da soggetti residenti nel territorio dello Stato è dovuta un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi con aliquota del 12,50 per cento. L'imposta sostitutiva può essere applicata direttamente dalle imprese di assicurazioni estere operanti nel territorio dello Stato in regime di libertà di prestazione di servizi ovvero da un rappresentante fiscale, scelto tra i soggetti indicati nell'articolo 23, che risponde in solido con l'impresa estera per gli obblighi di determinazione e versamento dell'imposta e provvede alla dichiarazione annuale delle somme. Il percipiente è tenuto a comunicare, ove necessario, i dati e le informazioni utili per la determinazione dei redditi consegnando, anche in copia, la relativa documentazione o, in mancanza, una dichiarazione sostitutiva nella quale attesti i predetti dati ed informazioni. Nel caso in cui i redditi siano percepiti direttamente all'estero si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

27. Ritenuta sui dividendi.

1. Le società e gli enti indicati nelle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, operano con obbligo di rivalsa, una ritenuta del 12,50 per cento a titolo d'imposta sugli utili in qualunque forma corrisposti, anche nei casi di cui all'articolo 47, comma 7, del predetto testo unico, a persone fisiche residenti in relazione a partecipazioni non qualificate ai sensi della lettera c-bis) del comma 1 dell'articolo 67 del citato testo unico n. 917 del 1986, non relative all'impresa ai sensi dell'articolo 65 del medesimo testo unico. La ritenuta di cui al periodo precedente si applica alle condizioni ivi previste agli utili derivanti dagli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a) e dai contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), del predetto testo unico qualora il valore dell'apporto non sia superiore al 5 per cento o al 25 per cento del valore del patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto nel caso in cui si tratti rispettivamente di società i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni, ovvero non sia superiore al 25 per cento del valore individuato nel secondo periodo del comma 2 dell'articolo 47 del citato testo unico qualora l'associante determini il reddito di impresa ai sensi dell'articolo 66 del medesimo testo unico
- 1-bis. Nei casi di cui all'articolo 47, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la ritenuta prevista al comma 1 si applica sull'intero ammontare delle somme o dei valori corrisposti, qualora il percettore non comunichi il valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione.
2. In caso di distribuzione di utili in natura i singoli soci o partecipanti, per conseguire il pagamento, sono tenuti a versare alle società ed altri enti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 73 del predetto testo unico, l'importo corrispondente all'ammontare della ritenuta di cui al comma 1, determinato in relazione al valore normale dei beni ad essi attribuiti, quale risulta dalla valutazione operata dalla società emittente alla data individuata dalla lettera a) del comma 2 dell'articolo 109 del citato testo unico.
3. La ritenuta è operata a titolo d'imposta e con l'aliquota del 27 per cento sugli utili corrisposti a soggetti non residenti nel territorio dello Stato in relazione alle partecipazioni, agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a) e ai contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), non relative a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato. L'aliquota della ritenuta è ridotta al 12,50 per cento per gli utili pagati ad azionisti di

risparmio. I soggetti non residenti, diversi dagli azionisti di risparmio, hanno diritto al rimborso, fino a concorrenza dei quattro noni della ritenuta, dell'imposta che dimostrino di aver pagato all'estero in via definitiva sugli stessi utili mediante certificazione del competente ufficio fiscale dello Stato estero.

- 3-bis. I soggetti cui si applica l'articolo 98 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono tenuti ad operare, con obbligo di rivalsa, la ritenuta di cui al comma 3 sulla remunerazione di finanziamenti eccedenti prevista dal citato articolo 98 direttamente erogati dal socio o da una sua parte correlata, non residenti nel territorio dello Stato. A fini della determinazione della ritenuta di cui sopra, si computa in diminuzione la eventuale ritenuta operata ai sensi dell'articolo 26 riferibile alla medesima remunerazione. La presente disposizione non si applica alla remunerazione di finanziamenti eccedenti direttamente erogati dalle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti.
4. Sugli utili corrisposti dalle società ed enti indicati nella lettera d) del comma 1 dell'articolo 73 del citato testo unico a persone fisiche residenti in relazione a partecipazioni e agli associati dei contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), non qualificate ai sensi della lettera c-bis) del comma 1 dell'articolo 67 del medesimo testo unico, non relative all'impresa ai sensi dell'articolo 65 dello stesso testo unico, è operata una ritenuta, del 12,50 per cento a titolo d'imposta dai soggetti di cui al primo comma dell'articolo 23, che intervengono nella loro riscossione. La ritenuta operata sulla quota imponibile degli utili corrisposti è a titolo d'acconto in relazione a partecipazioni e ai contratti di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 67 del citato testo unico non relative all'impresa ai sensi dell'articolo 65. La ritenuta dei periodi precedenti è operata al netto delle ritenute applicate dallo Stato estero. In caso di distribuzione di utili in natura si applicano le disposizioni di cui al comma 2.
5. Le ritenute di cui ai commi 1 e 4, primo periodo, non sono operate qualora le persone fisiche residenti e gli associati in partecipazione dichiarino all'atto della percezione che gli utili riscossi sono relativi all'attività di impresa o ad una partecipazione qualificata ai sensi della lettera c) del comma 1 dell'articolo 67 del citato testo unico. Le ritenute di cui ai commi 1 e 4, sono operate con l'aliquota del 27 per cento ed a titolo d'imposta nei confronti dei soggetti esenti dall'imposta sul reddito delle società.
6. Per gli utili corrisposti a soggetti residenti ed assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta o all'imposta sostitutiva sul risultato maturato di gestione non si applicano le disposizioni degli articoli 5, 7, 8, 9 e 11, terzo comma, della legge 29 dicembre 1962, n. 1745.

B) articolo 5 del decreto legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

D.L. 30-9-1983 n. 512

Disposizioni relative ad alcune ritenute alla fonte sugli interessi e altri proventi di capitale.

5. 1. I soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che hanno emesso titoli o certificati di massa, diversi dalle azioni, obbligazioni e titoli similari, nonché dai titoli o certificati rappresentativi delle quote di partecipazione in organismi d'investimento collettivo del risparmio operano una ritenuta del 27 per cento, con obbligo di rivalsa, sui proventi di ogni genere corrisposti ai possessori, compresa la differenza tra la somma pagata agli stessi possessori, o il valore dei beni loro attribuiti alla scadenza, e il prezzo di emissione. Se i proventi sono corrisposti da altri soggetti per conto degli emittenti, la ritenuta è operata da essi. La ritenuta deve essere operata anche quando gli emittenti o i soggetti incaricati riacquistano dai possessori i titoli o certificati o li negoziano per loro conto, corrispondendone il prezzo; in tal caso la ritenuta da applicare in sede di rimborso o di successiva negoziazione dei titoli o certificati è determinata al netto di quella già operata.
- 1-bis. La ritenuta prevista nel precedente comma è applicata a titolo di acconto nei confronti di:

- a) imprenditori individuali, qualora i titoli od i certificati da cui i proventi derivano sono relativi all'impresa ai sensi dell'articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
 - b) società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del citato testo unico n. 917, del 1986;
 - c) società ed enti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 87 dello stesso testo unico n. 917 del 1986 e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società e degli enti di cui alla lettera d) del predetto articolo 87. La predetta ritenuta è applicata a titolo d'imposta nei confronti dei soggetti esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche ed in ogni altro caso.
2. I soggetti che corrispondono i proventi devono versare le ritenute alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato entro i primi quindici giorni del mese successivo a quello in cui le ritenute sono state operate.

C) articolo 2, decreto legislativo 10 aprile 1996, n. 239; articolo 1, decreto legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla legge 10 dicembre 1981, n. 692

D.Lgs. 1-4-1996 n. 239

Modificazioni al regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati.

2. Imposta sostitutiva sugli interessi, premi ed altri frutti di talune obbligazioni e titoli similari per i soggetti residenti.
1. Sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,50 per cento, gli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari di cui all'articolo 1, nonché gli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, ed equiparati, emessi in Italia, per la parte maturata nel periodo di possesso, percepiti dai seguenti soggetti residenti nel territorio dello Stato:
 - a) persone fisiche;
 - b) soggetti di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, escluse le società in nome collettivo, in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate;
 - c) enti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del medesimo testo unico, ivi compresi quelli indicati nel successivo articolo 88;
 - d) [fondi d'investimento immobiliare di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 86];
 - e) [fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124];
 - f) soggetti esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche.
- 1-bis. Sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,50 per cento, per la parte maturata nel periodo di possesso, gli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari dovuti da soggetti non residenti. L'imposta è applicata nella misura del 12,50 per cento anche sugli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nonché di quelli con regime fiscale equiparato, emessi all'estero a decorrere dal 10 settembre 1992, indipendentemente dalla scadenza.
- 1-ter. L'imposta è applicata nella misura del 27 per cento se la scadenza dei titoli indicati nel primo periodo del comma 1-bis è inferiore a diciotto mesi.
- 1-quater. L'imposta di cui ai commi 1-bis e 1-ter si applica sugli interessi ed altri proventi percepiti dai soggetti indicati nel comma 1. Per i soggetti di cui all'articolo 8, commi da 1 a 4, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, nonché per i fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 l'imposta è applicata limitatamente ai titoli indicati nel comma 1-ter.

2. L'imposta sostitutiva di cui ai commi 1, 1-bis e 1-ter è applicata dalle banche, dalle società di intermediazione mobiliare, dalle società fiduciarie, dagli agenti di cambio e da altri soggetti espressamente indicati in appositi decreti del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, residenti in Italia, che comunque intervengono nella riscossione degli interessi, premi ed altri frutti ovvero, anche in qualità di acquirenti, nei trasferimenti dei titoli di cui ai commi 1, 1-bis e 1-ter. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva, per trasferimento dei titoli si intendono le cessioni e qualunque altro atto, a titolo oneroso o gratuito, che comporta il mutamento della titolarità giuridica dei titoli.
3. Per i buoni postali di risparmio l'imposta sostitutiva è applicata dall'Ente poste italiane conformemente a quanto disposto dall'art. 5, comma 2. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni su proposta del consiglio di amministrazione dell'Ente poste italiane, possono essere stabilite particolari modalità applicative della presente disciplina, anche agli effetti dell'art. 7.

D.L. 2-10-1981 n. 546

Disposizione in materia di imposte di bollo e sugli atti e formalità relativi ai trasferimenti degli autoveicoli, di regime fiscale delle cambiali accettate da aziende e istituti di credito nonché di adeguamento della misura dei canoni demaniali.

Regime fiscale delle cambiali accettate da aziende e istituti di credito

1. All'art. 10-bis della tariffa allegato A, annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole «del codice civile» sono aggiunte le parole «con indicazione dei proventi in qualunque forma pattuiti».

Le banche accettanti operano, all'atto del pagamento, una ritenuta del 27 per cento, con obbligo di rivalsa, sui proventi indicati sulle cambiali di cui all'articolo 6, comma 4, della tariffa, allegato A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario n. 106 alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992. La ritenuta è applicata a titolo di acconto nei confronti di:

- a) imprenditori individuali, se i titoli sono relativi all'impresa ai sensi dell'articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
- b) società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del citato testo unico n. 917 del 1986;
- c) società ed enti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, dell'articolo 87 dello stesso testo unico n. 917 del 1986 e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società e degli enti di cui alla lettera d) del comma 1 del predetto articolo 87. La predetta ritenuta è applicata a titolo d'imposta nei confronti dei soggetti esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche ed in ogni altro caso.

Le operazioni relative alla emissione, compresa l'accettazione, e alla negoziazione delle cambiali di cui al comma precedente sono equiparate agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto alle operazioni di emissione e negoziazione di obbligazioni.

D) articolo 9, legge 23 marzo 1983, n. 77

L. 23-3-1983 n. 77

Istituzione e disciplina dei fondi comuni d'investimento mobiliare.

9. Disposizioni tributarie.

1. I fondi comuni di cui all'articolo 1 non sono soggetti alle imposte sui redditi. Le ritenute operate sui redditi di capitale si applicano a titolo d'imposta. Non si applicano la ritenuta prevista dal comma 2 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi ed altri proventi dei conti correnti bancari, a condizione che la giacenza media annua non sia superiore al 5 per cento dell'attivo medio gestito, nonché le ritenute del 12,50 per cento e del 5 per cento previste dai commi 3 e 3-bis dell'articolo 26 del predetto decreto e dal comma 1 dell'articolo 10-ter della presente legge.
2. Sul risultato della gestione del fondo maturato in ciascun anno la società di gestione preleva un ammontare pari al 12,50 per cento del risultato medesimo a titolo di imposta sostitutiva. La predetta aliquota è ridotta al 5 per cento, qualora il regolamento del fondo preveda che non meno dei due terzi del relativo attivo siano investiti in azioni ammesse alla quotazione nei mercati regolamentati degli Stati membri dell'Unione Europea di società di piccola o media capitalizzazione e, decorso il periodo di un anno dalla data di avvio o di adeguamento del regolamento alla presente disposizione, il valore dell'investimento nelle azioni delle predette società non risulti inferiore, nel corso dell'anno solare, ai due terzi del valore dell'attivo per più di un sesto dei giorni di valorizzazione del fondo successivi al compimento del predetto periodo; il valore dell'attivo è rilevato dai prospetti periodici del fondo al netto dell'eventuale risparmio d'imposta, ricollegabile ai risultati negativi della gestione, contabilizzato nei prospetti medesimi. Devono essere tenuti a disposizione dell'Amministrazione finanziaria fino alla scadenza dei termini stabiliti dall'articolo 43 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, anche su supporto informatico, appositi prospetti contabili che consentano di verificare l'osservanza del requisito minimo d'investimento previsto dal periodo precedente. Ai predetti effetti per società di piccola o media capitalizzazione s'intendono le società con una capitalizzazione di mercato non superiore a 800 milioni di euro determinata sulla base dei prezzi rilevati l'ultimo giorno di quotazione di ciascun trimestre solare. Il risultato della gestione si determina sottraendo dal valore del patrimonio netto del fondo alla fine dell'anno al lordo dell'imposta sostitutiva accantonata, aumentato dei rimborsi e dei proventi eventualmente distribuiti nell'anno e diminuito delle sottoscrizioni effettuate nell'anno, il valore del patrimonio netto del fondo all'inizio dell'anno, i proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio soggetti ad imposta sostitutiva e il 60 per cento dei proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi d'investimento collettivo del risparmio di cui al quarto periodo del comma 1 dell'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, nonché i proventi esenti e quelli soggetti a ritenuta a titolo d'imposta. Il valore del patrimonio netto del fondo all'inizio e alla fine di ciascun anno è desunto dai prospetti di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 5 relativi alla fine dell'anno. Nel caso di fondi comuni avviati o cessati in corso d'anno, in luogo del patrimonio all'inizio dell'anno si assume il patrimonio alla data di avvio del fondo ovvero in luogo del patrimonio alla fine dell'anno si assume il patrimonio alla data di cessazione del fondo. La società di gestione versa l'imposta sostitutiva in un numero massimo di undici rate a partire dal mese di febbraio al netto dei rimborsi dovuti ai soggetti non residenti ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modificazioni.
- 2-bis. Il risultato negativo della gestione di un periodo d'imposta, risultante dalla relativa dichiarazione, può essere computato in diminuzione dal risultato della gestione dei periodi d'imposta successivi, per l'intero importo che trova in essi capienza, o utilizzato, in tutto o in parte, dalla società di gestione in diminuzione dal risultato di gestione di altri fondi da essa gestiti, a partire dal medesimo periodo d'imposta in cui è maturato il risultato negativo, riconoscendo il relativo importo a favore del fondo che ha maturato il risultato negativo. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze sono stabilite le condizioni e le modalità per effettuare l'utilizzo del risultato negativo di gestione di cui al presente comma, anche nell'ipotesi di cessazione del fondo in corso d'anno.
- 2-ter. Nel caso in cui alla cessazione del fondo il risultato della gestione sia negativo ed esso non sia utilizzabile dalla società di gestione ai sensi del comma 2-bis, la società di gestione rilascia ai partecipanti apposita certificazione dalla quale risulti l'importo computabile in diminuzione ai sensi del comma 4 dell'articolo 82, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o, nel caso di apertura di rapporti di custodia, amministrazione o gestione di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, intestati al partecipante e per i quali sia stata esercitata l'opzione di cui

alle medesime disposizioni, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, e dell'articolo 7, comma 10, del predetto decreto n. 461 del 1997. Ai fini del computo del periodo temporale entro cui il risultato negativo è computabile in diminuzione si tiene conto di ciascun periodo d'imposta in cui il risultato negativo è maturato.

3. I proventi derivanti dalle partecipazioni ai fondi, tranne quelle assunte nell'esercizio di imprese commerciali, non concorrono a formare il reddito imponibile dei partecipanti. I proventi derivanti dalle partecipazioni assunte nell'esercizio di imprese commerciali, anche se iscritti in bilancio, concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono percepiti e sui proventi percepiti è riconosciuto un credito d'imposta pari al 15 per cento del loro importo; tali proventi si considerano percepiti, se iscritti in bilancio ai sensi dell'articolo 16, comma 8, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173. Il credito d'imposta riconosciuto sui proventi derivanti dalla partecipazione ai fondi di cui al secondo periodo del comma 2 costituisce credito d'imposta limitato fino a concorrenza del 9 per cento di detti proventi e ad esso si applicano le disposizioni dei commi 3-bis e 3-ter dell'articolo 11 e dei commi 1-bis e 1-ter dell'articolo 94 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. L'imposta corrispondente al credito d'imposta limitato di cui al precedente periodo è computata, fino a concorrenza dell'importo del credito medesimo, nell'ammontare delle imposte di cui al comma 4 dell'articolo 105 del medesimo testo unico secondo i criteri previsti per gli utili indicati al n. 2) del predetto comma. Le rettifiche di valore delle quote sono ammesse in deduzione dal reddito per l'importo che eccede i maggiori valori iscritti in bilancio che non hanno concorso a formare il reddito. Per la determinazione dei proventi derivanti dalle partecipazioni ai fondi si applica il comma 4-bis dell'articolo 42 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
4. Contestualmente alla presentazione della dichiarazione dei redditi propri la società di gestione presenta la dichiarazione del risultato di gestione conseguito nell'anno precedente da ciascun fondo da essa gestito, indicando altresì i dati necessari per la determinazione dell'imposta sostitutiva dovuta. La dichiarazione è resa su apposito modulo approvato con decreto del Ministro delle finanze. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

E) articolo 14, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

D.Lgs. 25-1-1992 n. 84

Attuazione delle direttive n. 85/611/CEE e n. 88/220/CEE, relative agli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, operanti nella forma di società di investimento a capitale variabile (SICAV).

14. Disposizioni tributarie.

1. La SICAV non è soggetta alle imposte sui redditi. Le ritenute operate sui redditi di capitale si applicano a titolo d'imposta. Non si applicano la ritenuta prevista dal comma 2 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi ed altri proventi dei conti correnti bancari, a condizione che la giacenza media annua non sia superiore al 5 per cento dell'attivo medio gestito, nonché le ritenute del 12,50 per cento e del 5 per cento previste dai commi 3 e 3-bis dell'articolo 26 del predetto decreto e dal comma 1 dell'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77.
2. La SICAV presenta la dichiarazione del risultato di gestione conseguito, indicando altresì i dati necessari per la determinazione dell'imposta sostitutiva dovuta. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, commi da 2 a 4, della legge 23 marzo 1983, n. 77, nonché quelle di cui all'articolo 7 della tabella allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, concernente i fondi comuni di investimento di natura contrattuale.
3. Ai proventi distribuiti dalla SICAV non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, né le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 7, 9, 10-bis e 12 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745.

F) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

(nota: l'articolo 13 è stato soppresso dal DL 269/2003, con modifiche alla disciplina tributaria)

D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461.

Riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi, a norma dell'articolo 3, comma 160, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Disciplina dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi

5. Imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da c) a c-quinquies) del comma 1 dell'articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

1. [Le plusvalenze di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 81, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ⁽¹¹⁾, come modificato dall'articolo 3, comma 1, al netto delle relative minusvalenze, determinate secondo i criteri stabiliti dall'articolo 82 del predetto testo unico n. 917 del 1986 ⁽¹¹⁾, sono soggette ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 27 per cento. L'eventuale imposta sostitutiva pagata fino al superamento delle percentuali di partecipazione o di diritti di voto indicate nella predetta lettera c) del comma 1 dell'articolo 81, è portata in detrazione dall'imposta sostitutiva dovuta ai sensi del presente comma].

2. I redditi di cui alle lettere da c-bis) a c-quinquies) del comma 1 dell'articolo 81, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'articolo 3, comma 1, determinati secondo i criteri stabiliti dall'articolo 82 del predetto testo unico, sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 12,50 per cento.

3. Le plusvalenze e gli altri redditi soggetti all'imposta sostitutiva di cui al comma 2 e quelle di cui alla lettera c) dell'articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi determinate secondo i criteri di cui all'articolo 68 sono distintamente indicati nella dichiarazione annuale dei redditi. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze possono essere previsti particolari adempimenti ed oneri di documentazione per la determinazione dei predetti redditi. L'obbligo di dichiarazione non sussiste per le plusvalenze e gli altri proventi per i quali il contribuente abbia esercitato l'opzione di cui all'articolo 6.

4. L'imposta sostitutiva di cui al comma 2 è corrisposta mediante versamento diretto nei termini e nei modi previsti per il versamento delle imposte sui redditi dovute a saldo in base alla dichiarazione.

5. Non concorrono a formare il reddito le plusvalenze e le minusvalenze, nonché i redditi e le perdite di cui alle lettere da c-bis) a c-quinquies) del comma 1 dell'articolo 81, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'articolo 3, comma 1, percepiti o sostenuti da:

a) soggetti residenti all'estero, di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni.

6. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi e il contenzioso in materia di imposta sostitutiva si applicano le disposizioni previste in materia di imposte sui redditi.

7. Imposta sostitutiva sul risultato maturato delle gestioni individuali di portafoglio.

1. I soggetti che hanno conferito a un soggetto abilitato ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, l'incarico di gestire masse patrimoniali costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa, possono optare, con riferimento ai redditi di capitale e diversi di cui agli articoli 41 e 81, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificati, rispettivamente, dagli articoli 1, comma 3, e 3, comma 1, del presente decreto, che concorrono alla determinazione del risultato della gestione ai sensi del comma 4, per l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al presente articolo.

2. Il contribuente può optare per l'applicazione dell'imposta sostitutiva mediante comunicazione sottoscritta rilasciata al soggetto gestore all'atto della stipula del contratto e, nel caso dei rapporti in essere, anteriormente all'inizio del periodo d'imposta. L'opzione ha effetto per il periodo d'imposta e può essere revocata solo entro la scadenza di ciascun anno solare, con effetto per il periodo d'imposta successivo. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, sono stabilite le modalità per l'esercizio e la revoca dell'opzione di cui al presente articolo.
3. Qualora sia stata esercitata l'opzione di cui al comma 2 i redditi che concorrono a formare il risultato della gestione, determinati secondo i criteri stabiliti dagli articoli 42 e 82 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non sono soggetti alle imposte sui redditi, nonché all'imposta sostitutiva di cui al comma 2 all'articolo 5. Sui redditi di capitale derivanti dalle attività finanziarie comprese nella massa patrimoniale affidata in gestione non si applicano:
 - a) l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2, commi 1 e 1-bis del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
 - b) la ritenuta prevista dal comma 2 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi ed altri proventi dei conti correnti bancari, a condizione che la giacenza media annua non sia superiore al 5 per cento dell'attivo medio gestito; qualora la banca depositaria sia soggetto diverso dal gestore quest'ultimo attesta la sussistenza delle condizioni ivi indicate per ciascun mandante;
 - c) le ritenute del 12,50 per cento previste dai commi 3 e 3-bis dell'articolo 26 del predetto decreto n. 600 del 1973;
 - d) le ritenute previste dai commi 1 e 4 dell'articolo 27 del medesimo decreto, con esclusione delle ritenute sugli utili derivanti dalle partecipazioni in società estere qualificate ai sensi della lettera c) del comma 1 dell'articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi;
 - e) la ritenuta prevista dal comma 1 dell'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, come modificato dall'articolo 8, comma 5.
4. Il risultato maturato della gestione è soggetto ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 12,50 per cento. Il risultato della gestione si determina sottraendo dal valore del patrimonio gestito al termine di ciascun anno solare, al lordo dell'imposta sostitutiva, aumentato dei prelievi e diminuito di conferimenti effettuati nell'anno, i redditi maturati nel periodo e soggetti a ritenuta, i redditi che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente, i redditi esenti o comunque non soggetti ad imposta maturati nel periodo, i proventi derivanti da quote di organismi di investimento collettivo mobiliare soggetti all'imposta sostitutiva di cui al successivo articolo 8, nonché da fondi comuni di investimento immobiliare di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 86, il 60 per cento dei proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio di cui al quarto periodo, del comma 1, dell'articolo 10-ter, della legge 23 marzo 1983, n. 77, ed il valore del patrimonio stesso all'inizio dell'anno. Il risultato è computato al netto degli oneri e delle commissioni relative al patrimonio gestito.
5. La valutazione del patrimonio gestito all'inizio ed alla fine di ciascun periodo d'imposta è effettuata secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla Commissione nazionale per le società e la borsa in attuazione del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415. Tuttavia nel caso dei titoli, quote, partecipazioni, certificati o rapporti non negoziati in mercati regolamentati, il cui valore complessivo medio annuo sia superiore al 10 per cento dell'attivo medio gestito, essi sono valutati secondo il loro valore normale, ferma restando la facoltà del contribuente di revocare l'opzione limitatamente ai predetti titoli, quote, partecipazioni, certificati o rapporti. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze, sentita la Commissione nazionale per le società e la borsa, sono stabilite le modalità e i criteri di attuazione del presente comma.
6. Nel caso di contratti di gestione avviati o conclusi in corso d'anno, in luogo del patrimonio all'inizio dell'anno si assume il patrimonio alla data di stipula del contratto ovvero in luogo del patrimonio al termine dell'anno si assume il patrimonio alla chiusura del contratto.
7. Il conferimento di titoli, quote, certificati o rapporti in una gestione per la quale sia stata esercitata l'opzione di cui al comma 2 si considera cessione a titolo oneroso ed il soggetto gestore applica le disposizioni dei commi 5, 6, 9 e 12 dell'articolo 6. Tuttavia nel caso di conferimento di strumenti finanziari che formavano già oggetto di un contratto di gestione per il quale era stata esercitata l'opzione di cui al comma 2, si assume quale valore di conferimento il

valore assegnato ai medesimi ai fini della determinazione del patrimonio alla conclusione del precedente contratto di gestione; nel caso di conferimento di strumenti finanziari per i quali sia stata esercitata l'opzione di cui all'articolo 6, si assume quale costo il valore, determinato agli effetti dell'applicazione del comma 6 del citato articolo.

8. Nel caso di prelievo di titoli, quote, valute, certificati e rapporti o di loro trasferimento ad altro deposito o rapporto di custodia, amministrazione o gestione di cui all'articolo 6 ed al comma 1 del presente articolo, salvo che il trasferimento non sia avvenuto per successione o per donazione, e comunque di revoca dell'opzione di cui al precedente comma 2, ai fini della determinazione del risultato della gestione nel periodo in cui gli stessi sono stati eseguiti, è considerato il valore dei medesimi il giorno del prelievo, adottando i criteri di valutazione previsti al comma 5.
9. Nelle ipotesi di cui al comma 8, ai fini del calcolo della plusvalenza, reddito, minusvalenza o perdita relativi ai titoli, quote, certificati, valute e rapporti prelevati o trasferiti o con riferimento ai quali sia stata revocata l'opzione, si assume il valore dei titoli, quote, certificati, valute e rapporti che ha concorso a determinare il risultato della gestione assoggettato ad imposta ai sensi del medesimo comma. In tali ipotesi il soggetto gestore rilascia al mandante apposita certificazione dalla quale risulti il valore dei titoli, quote, certificati, valute e rapporti.
10. Se in un anno il risultato della gestione è negativo, il corrispondente importo è computato in diminuzione del risultato della gestione dei periodi d'imposta successivi ma non oltre il quarto per l'intero importo che trova capienza in essi.
11. L'imposta sostitutiva di cui al comma 4 è prelevata dal soggetto gestore ed è versata al concessionario della riscossione ovvero alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato entro il 16 febbraio di ciascun anno, ovvero entro il sedicesimo giorno del secondo mese successivo a quello in cui è stato revocato il mandato di gestione. Il soggetto gestore può effettuare, anche in deroga al regolamento di gestione, i disinvestimenti necessari al versamento dell'imposta, salvo che il contribuente non fornisca direttamente le somme corrispondenti entro il quindicesimo giorno del mese nel quale l'imposta stessa è versata; nelle ipotesi previste al comma 8 il soggetto gestore può sospendere l'esecuzione delle prestazioni fino a che non ottenga dal contribuente provvista per il versamento dell'imposta dovuta.
12. Contestualmente alla presentazione della dichiarazione dei redditi propri il soggetto gestore presenta la dichiarazione relativa alle imposte prelevate sul complesso delle gestioni. I soggetti diversi dalle società ed enti di cui all'articolo 87, comma 1, lettere a) e d) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 presentano la predetta dichiarazione entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta. Le modalità di effettuazione dei versamenti e la presentazione della dichiarazione prevista nel presente comma sono disciplinate dalle disposizioni del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
13. Nel caso in cui alla conclusione del contratto il risultato della gestione sia negativo, il soggetto gestore rilascia al mandante apposita certificazione dalla quale risulti l'importo computabile in diminuzione ai sensi del comma 4 dell'articolo 82, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come sostituito dall'articolo 4, comma 1, lettera b), o, nel caso di esistenza od apertura di depositi o rapporti di custodia, amministrazione o gestione di cui all'articolo 6 e al comma 1, intestati al contribuente e per i quali sia esercitata l'opzione di cui alle medesime disposizioni, ai sensi del comma 5 dell'articolo 6 o del comma 10 del presente articolo. Ai fini del computo del periodo temporale entro cui il risultato negativo è computabile in diminuzione si tiene conto di ciascun periodo d'imposta in cui il risultato negativo è maturato.
14. L'opzione non può essere esercitata e, se esercitata, perde effetto, qualora le percentuali di diritti di voto o di partecipazione rappresentate dalle partecipazioni, titoli o diritti complessivamente posseduti dal contribuente, anche nell'ambito dei rapporti di cui al comma 1 o all'articolo 6, siano superiori a quelle indicate nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come sostituita dall'articolo 3, comma 1, lettera a). Se il superamento delle percentuali è avvenuto successivamente all'esercizio dell'opzione, per la determinazione dei redditi da assoggettare ad imposta sostitutiva ai sensi del comma 1 dell'articolo 5 si applica il comma 9. Il contribuente comunica ai soggetti di cui al comma 1 il superamento delle percentuali

entro quindici giorni dalla data in cui sia avvenuto o, se precedente, all'atto della prima cessione, ogniqualvolta tali soggetti, sulla base dei dati e delle informazioni in loro possesso, non siano in grado di verificare il superamento. Nel caso di indebito esercizio dell'opzione o di omessa comunicazione si applica a carico del contribuente la sanzione amministrativa dal 2 al 4 per cento del valore delle partecipazioni, titoli o diritti posseduti alla data della violazione.

15. [Nel caso di revoca dell'opzione di cui ai commi 8 e 9, ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 9 dell'articolo 82 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dall'articolo 4, comma 1, la data di acquisizione dei titoli, quote, certificati, valute e rapporti si considera il 1° gennaio dell'anno in cui ha effetto la revoca; nel caso di chiusura del rapporto in corso d'anno la predetta data è quella di chiusura del rapporto].
16. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi e il contenzioso in materia di imposta sostitutiva si applicano le disposizioni previste in materia di imposte sui redditi.
17. Con il decreto di approvazione dei modelli di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è approvato il modello di dichiarazione di cui al comma 12.

D.L. 30-9-2003 n. 269

Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici.

41. Modifica del regime tributario dei titoli obbligazionari.

1. Al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nell'articolo 6, comma 1, sono soppresse le parole: «e che non siano residenti negli Stati o territori di cui all'articolo 76, comma 7-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come individuati dai decreti di cui al medesimo comma 7-bis»;
 - b) nell'articolo 9, comma 2, alinea, le parole: «una banca o una società di intermediazione mobiliare, residente nel territorio dello Stato, ovvero una stabile organizzazione in Italia di banche o di società di intermediazione mobiliare estere non residenti» sono sostituite dalle seguenti: «una banca o una società di intermediazione mobiliare, residente nel territorio dello Stato, una stabile organizzazione in Italia di banche o di società di intermediazione mobiliare estere non residenti ovvero una società di gestione accentrata di strumenti finanziari autorizzata ai sensi dell'articolo 80 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58».
2. Per le banche centrali ed organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato la disciplina di cui al comma 1, lettera a), si applica anche con riferimento al periodo dal 19 febbraio 2002 al 24 aprile 2002.
 3. Nell'articolo 27-ter, comma 8, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: «una banca o una società di intermediazione mobiliare, residente nel territorio dello Stato, ovvero una stabile organizzazione in Italia di banche o di imprese di investimento non residenti» sono sostituite dalle seguenti: «una banca o una società di intermediazione mobiliare, residente nel territorio dello Stato, una stabile organizzazione in Italia di banche o di imprese di investimento non residenti, ovvero una società di gestione accentrata di strumenti finanziari autorizzata ai sensi dell'articolo 80 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58».
 4. È abrogato l'articolo 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461. Tale disposizione ha effetto per i redditi di capitale percepiti a decorrere dal 1° gennaio 2004.
 5. Fino a tutto il 31 dicembre 2003 resta in vigore e continua ad applicarsi il coefficiente di rettifica di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, come determinato dal D.M. 30 giugno 1998 del Ministro delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 7 luglio 1998.
 6. Per i titoli senza cedola ottenuti attraverso la separazione delle cedole e del mantello di obbligazioni emesse dallo Stato, a tasso fisso non rimborsabili anticipatamente, di cui al D.M. 15 luglio 1998 del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 167 del 20 luglio 1998, restano in vigore e continuano ad applicarsi,

sino a tutto il 31 dicembre 2003, le disposizioni del D.M. 30 luglio 1998 del Ministro delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 5 agosto 1998.

7. Non si fa luogo al rimborso o alla ripetizione di quanto dovuto a titolo di imposta sostitutiva.

8. Le disposizioni contenute nei commi 1 e 3 hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2004.
legge 7 aprile 2003, n. 80 (Riforma fiscale), articolo 3, comma 1, lettera d):

d) per quanto riguarda il regime fiscale sostitutivo per i redditi di natura finanziaria:

- 1) omogeneizzazione dell'imposizione su tutti i redditi di natura finanziaria, indipendentemente dagli strumenti giuridici utilizzati per produrli;
- 2) convergenza del regime fiscale sostitutivo su quello proprio dei titoli del debito pubblico;
- 3) imposizione del risparmio affidato in gestione agli investitori istituzionali sulla base dei principi di cassa e di compensazione;
- 4) regime differenziato di favore fiscale per il risparmio affidato a fondi pensione, a fondi etici ed a casse di previdenza privatizzate;
- 5) regime agevolativo per i contribuenti che destinano i propri risparmi alla costituzione di fondi personali di accumulo per l'acquisto della prima casa;